

IL COMPENSO DELL'AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO

Domenico Posca

Docente di Diritto e management del commercialista

Coordinatore di AGN – Amministratori Giudiziari Network

SOMMARIO: Premessa; **1.** Le fonti; **1.1** Legge 94/2009; **1.2** Decreto Legislativo 14/2010; **1.3** Decreto legislativo 159/2011 (codice antimafia); **2.** Il D.P.R. 7 ottobre 2015, n. 177 in vigore dal 25 novembre 2015; **3.** Limiti e violazioni contenute nel Dpr 177/15; **3.1** Erroneità del presupposto relativo alla analogia tra l'attività dell'amministratore giudiziario e quella del curatore fallimentare; **3.2** Differenze tra l'attività del curatore fallimentare e dell'amministratore giudiziario; **3.3** Mancanza di un riferimento alla durata dell'attività; **3.4** Differenze tra procedimenti di prevenzione e procedure concorsuali; **3.5** Il compenso dei curatori non può assurgere a principio generale; **3.6** Quantificazione acritica di compensi troppo bassi per patrimoni piccoli e medi; **3.7** Mancata previsione di compensi per attività rilevanti come l'individuazione di beni ulteriori da sequestrare; **4.** Problemi interpretativi; **4.1** Commisurazione dei compensi al "valore dei beni costituiti in azienda"; **4.2** Individuazione delle masse distinte; **5.** La prevalenza della gestione più onerosa di cui all'art. 3 comma 6 del Dpr 177/2015; **5.1** Onerosità della gestione; **5.2** L'art.3 co.6 del Dpr 177/15. Beni rientranti in diverse categorie; **5.3** La prevalenza della gestione più onerosa dello stesso bene; **5.4** L'inconferenza della prevalenza di valore; **5.5** Diritto al compenso su tutte le categorie di beni e relazione governativa al Dpr 177/15; **5.6** Conclusioni sul criterio della prevalenza; **6.** Parametri oggettivi per l'aumento e la riduzione del compenso ai sensi dell'art.4; **6.1** La quantificazione dei criteri di cui all'art.4 co.1; **6.2** La quantificazione dei criteri di cui all'art.4 co.2; **6.3** Conclusioni; **7.** Trattamento delle spese e degli oneri dei coadiutori; **8.** Disciplina degli acconti; **9.** Sostentimento dei compensi e delle spese; **10.** Le incertezze interpretative del Dpr 177/15 risolte sempre *in peius* per gli amministratori; **11.** L'art.19-quaterdecies del decreto legge 148/2017, convertito in legge numero 172/2017; **11.1** L'iter legislativo dell'equo compenso; **11.2** Cos'è l'equo compenso; **11.3** Ambito operatività della disciplina dell'equo compenso; **11.3.1** I clienti c.d. forti; **11.3.2** La forza del cliente; **11.3.3** La "forza" del committente Tribunale; **11.4.** La tutela giurisdizionale; **11.4.1** L'insindacabilità della motivazione riguardante incrementi e riduzioni dei valori tariffari; **11.4.2** La competenza; **11.4.3** Le prime decisioni dei giudici di appello

Premessa

L'attuazione in sede giurisdizionale del DPR 177/15 recante le modalità di calcolo e di liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari dei beni sottoposti a misure reali di prevenzione ha, in questi primi anni, fatto emergere molteplici difficoltà interpretative¹. Abbiamo assistito alle interpretazioni più fantasiose operate dalla giurisdizione con l'unico fine di ridurre al minimo gli importi liquidati e con il chiaro scopo di azzerare il rischio di ogni possibile rilievo erariale, disciplinare o di semplice opportunità. Senza considerare che compensi troppo bassi, inevitabilmente, finiscono per allontanare gli amministratori meglio organizzati, vanificando gli sforzi compiuti dagli inquirenti con gestioni inefficienti² e privando i più giovani delle necessarie esperienze formative e delle opportunità della coamministrazione.

¹Domenico Posca, *La disciplina dei compensi dell'amministratore giudiziario dopo l'entrata in vigore del d.P.R. n. 177 del 2015* in Gazzetta Forense n. 01/16 pp.62-75.

²Per tutti si veda Guglielmo Muntoni, Presidente della Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Roma, *Il Fatto Quotidiano* del 7 luglio 2015 pag.14.

1. Le fonti

1.1 Legge 94/2009

L'art. 2, comma 13, della L. n. 94/2009, reca *“Disposizioni in materia di pubblica sicurezza”*, con le quali il Legislatore ha previsto l'introduzione dell'Albo degli amministratori giudiziari di cui all'art. 2-sexies, comma 3, della L. 575/1965, demandandone l'istituzione ad un successivo decreto legislativo che avrebbe altresì dovuto definire: *“a) i titoli che costituiscono requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo; b) l'ambito delle attività oggetto della professione; c) i requisiti e il possesso della pregressa esperienza professionale per l'iscrizione nella sezione di esperti in gestione aziendale; d) le norme transitorie che disciplinano l'inserimento nell'Albo degli attuali iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo degli avvocati, ovvero di coloro che, pur non muniti delle suddette qualifiche professionali, abbiano comprovata competenza nell'amministrazione di beni del genere di quelli sequestrati; e) i criteri di liquidazione dei compensi professionali degli amministratori giudiziari, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, tenuto conto anche della natura dei beni, del valore commerciale del patrimonio da amministrare, dell'impegno richiesto per la gestione dell'attività, delle tariffe professionali o locali e degli usi”*.

1.2 Decreto legislativo 14/2010

In attuazione della richiamata disposizione è stato emanato il D.lgs. 4 febbraio 2010, n. 14, recante *“Istituzione dell'Albo degli amministratori giudiziari, a norma dell'articolo 2, comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94”*, il quale ha previsto l'istituzione dell'Albo degli amministratori giudiziari presso il Ministero della Giustizia. Con riferimento all'individuazione dei criteri di liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari, l'art. 8 del D.lgs. n. 14/2010 ha rinviato la fissazione degli stessi alla fonte secondaria, prevedendo che *“con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro della Giustizia, di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b) della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari”*. Nel delegare il Governo a stabilire le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari, il D.lgs. n. 14/2010 ha altresì imposto le norme di principio in base alle quali il predetto decreto avrebbe dovuto essere emanato : *“a) previsione di tabelle differenziate per singoli beni o complessi di beni, e per i beni costituiti in azienda; b) previsione che, nel caso in cui siano oggetto di sequestro o confisca patrimoni misti, che comprendano sia singoli beni o complessi di beni che beni costituiti in azienda, si applichi il criterio della prevalenza, con riferimento alla gestione più onerosa, maggiorato di una percentuale da definirsi per ogni altra tipologia di gestione meno onerosa; c) previsione che il compenso sia comunque stabilito sulla base di scaglioni commisurati al valore dei beni o dei beni costituiti in azienda, quale risultante dalla relazione di stima redatta dall'amministratore giudiziario, ovvero al reddito prodotto dai beni; d) previsione che il compenso possa essere aumentato o diminuito, su proposta del giudice delegato, nell'ambito di percentuali da definirsi e comunque non eccedenti il 50 per cento, sulla base dei seguenti elementi: 1) complessità dell'incarico o concrete difficoltà di gestione; 2) possibilità di usufruire di coadiutori; 3) necessità e frequenza dei controlli esercitati; 4) qualità dell'opera prestata e dei risultati ottenuti; 5) sollecitudine con cui sono state condotte le attività di amministrazione; continuando con la e) previsione della possibilità di ulteriore maggiorazione a fronte di amministrazioni estremamente complesse, ovvero di eccezionale valore del patrimonio o dei beni costituiti in azienda oggetto di sequestro o confisca, ovvero ancora di risultati dell'amministrazione particolarmente positivi; e la f) previsione delle modalità di calcolo e liquidazione del compenso nel caso in cui siano nominati più amministratori per un'unica procedura”*. Nel pieno rispetto delle prescrizioni imposte dalla L. n. 94/2009 e, con specifico riferimento ai parametri da fissare nella determinazione dei compensi, era

stata altresì prevista l'introduzione di previsioni "premiali" per tener conto della complessità dell'incarico e dei risultati conseguiti dall'amministratore nella gestione del complesso aziendale.

1.3 Decreto legislativo 159/2011 (codice antimafia)

L'art.42 del D.lgs. 159/2011³ ha delineato la disciplina delle spese, dei compensi e dei rimborsi degli amministratori giudiziari. In ordine alla determinazione dell'ammontare del compenso, il comma 4 stabilisce che la liquidazione dello stesso è disposta con decreto motivato del Tribunale, su relazione del Giudice Delegato da liquidare sulla base delle tabelle allegate al decreto di cui all'articolo 8 del menzionato D.lgs. 14/2010. Il comma 5 disciplina gli acconti, prevedendo che le liquidazioni e i rimborsi di cui al comma 4 sono fatti prima della redazione del conto finale.

2. Il D.P.R. 7 ottobre 2015, n. 177 in vigore dal 25 novembre 2015

In assunta ottemperanza alle disposizioni richiamate, il Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero dello Sviluppo Economico ha in un primo tempo predisposto una bozza di decreto approvato dal Consiglio dei Ministri in via preliminare l'8 maggio 2015, sottoposta al vaglio del Consiglio di Stato che, con parere n. 1692/2015⁴, ha suggerito

³D.lgs. 159/11 Art. 42 (Disciplina delle spese, dei compensi e dei rimborsi): 1. Le spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni sono sostenute dall'amministratore giudiziario mediante prelevamento dalle somme riscosse a qualunque titolo ovvero sequestrate, confiscate o comunque nella disponibilità del procedimento. 2. Se dalla gestione dei beni sequestrati o confiscati non è ricavabile denaro sufficiente per il pagamento delle spese di cui al comma 1, le stesse sono anticipate dallo Stato, con diritto al recupero nei confronti del titolare del bene in caso di revoca del sequestro o della confisca. 3. Nel caso sia disposta la confisca dei beni, le somme per il pagamento dei compensi spettanti all'amministratore giudiziario, per il rimborso delle spese sostenute per i coadiutori e quelle di cui all'articolo 35, comma 9, sono inserite nel conto della gestione; qualora la confisca non venga disposta, ovvero le disponibilità del predetto conto non siano sufficienti per provvedere al pagamento delle anzidette spese, le somme occorrenti sono anticipate, in tutto o in parte, dallo Stato, senza diritto al recupero. Se il sequestro o la confisca sono revocati, le somme suddette sono poste a carico dello Stato. 4. La determinazione dell'ammontare del compenso, la liquidazione dello stesso e del trattamento di cui all'articolo 35, comma 8, nonché il rimborso delle spese sostenute per i coadiutori, sono disposti con decreto motivato del tribunale, su relazione del giudice delegato. Il compenso degli amministratori giudiziari è liquidato sulla base delle tabelle allegate al decreto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14. 5. Le liquidazioni e i rimborsi di cui al comma 4 sono fatti prima della redazione del conto finale. In relazione alla durata dell'amministrazione e per gli altri giustificati motivi il tribunale concede, su richiesta dell'amministratore giudiziario e sentito il giudice delegato, acconti sul compenso finale. Il tribunale dispone in merito agli adempimenti richiesti entrocinque giorni dal ricevimento della richiesta. 6. I provvedimenti di liquidazione o di rimborso sono comunicati all'amministratore giudiziario mediante avviso di deposito del decreto in cancelleria e all'Agenzia per via telematica. 7. Entro venti giorni dalla comunicazione dell'avviso, l'amministratore giudiziario può proporre ricorso avverso il provvedimento che ha disposto la liquidazione o il rimborso. La corte d'appello decide sul ricorso in camera di consiglio, previa audizione del ricorrente, entro quindici giorni dal deposito del ricorso. Se il provvedimento impugnato è stato emesso dalla corte d'appello, sul ricorso decide la medesima corte in diversa composizione.

⁴Parere Numero 01692/2015 del 10/06/2015 reso dal Consiglio di Stato Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, Adunanza di Sezione del 21 maggio 2015, OGGETTO: Ministero della giustizia - Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente *Regolamento recante disposizioni in materia di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14*". Vista la relazione trasmessa con nota 12 maggio 2015n. 4857.U, con la il Ministero della giustizia - Ufficio legislativo - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento in oggetto; esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Elio Toscano; Premesso. Con relazione, ritualmente vistata dal Ministro della giustizia, l'Ufficio legislativo del Dicastero trasmette lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente "*Regolamento recante disposizioni in materia di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14*", approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri nella riunione dell'8 maggio 2015. Con detto provvedimento si intende dare attuazione all'art. 8 del d.lgs. n. 14 del 2010, che demanda a un decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, la definizione delle modalità di calcolo e di liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari dei beni sottoposti a misure reali di prevenzione. La stessa norma detta i principi ai quali la disciplina secondaria si deve attenere, prevedendo tabelle differenziate per singoli beni o complessi di beni e per i beni costituiti in azienda, l'applicazione del criterio della prevalenza della gestione più onerosa nel caso di patrimoni

misti, la definizione di scaglioni commisurati al valore dei beni per la determinazione del compenso degli amministratori giudiziari, i casi e la percentuale di maggiorazione o diminuzione del compenso, le modalità di calcolo e di liquidazione qualora siano nominati più amministratori. Si precisa in relazione che l'ambito applicativo dell'intervento regolamentare è stato limitato ai soli beni sequestrati (e non anche a quelli confiscati), in quanto il compito di amministrare i beni, dopo l'adozione del provvedimento di confisca di primo grado, è demandato all'Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati (di seguito Agenzia) ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Si pone, altresì, in evidenza che, tenuto conto degli elementi di connessione dei procedimenti di prevenzione patrimoniali con le procedure concorsuali, per la liquidazione dei compensi si è assunto come modello di riferimento l'impianto della disciplina regolamentare, a cui rinviano gli artt. 39 e 165 della legge fallimentare per la determinazione del compenso spettante al curatore fallimentare e al commissario giudiziale nella procedura di concordato preventivo. Tuttavia, nel caso specifico, si è ritenuto di apportare degli adeguamenti ai parametri considerati, da un lato riducendo gli indici di calcolo nel convincimento che gli adempimenti degli amministratori giudiziari non possono andare oltre il biennio e risultano meno complessi di quelli propri delle procedure concorsuali; dall'altro contenendo la riduzione in misura inferiore rispetto a quella che si sarebbe dovuta applicare, al fine di considerare la maggiore esposizione dell'amministratore in contesti di criminalità organizzata. Nel dare poi attuazione a un principio fissato dalla fonte primaria, è stato previsto che per la determinazione del compenso debba essere preso in considerazione il valore di stima dei beni risultante dalla relazione dell'amministratore giudiziario; ciò nondimeno, nel caso di liquidazione dei beni per il soddisfacimento dei creditori si è reputato opportuno affermare la prevalenza del prezzo di vendita sul valore di stima, in conformità al criterio fissato dall'art. 2 del decreto 15 maggio 2009 n. 80 del Ministro della giustizia in materia di compensi spettanti ai custodi di beni pignorati. L'Amministrazione riferente allega, quindi, alcune tabelle, nelle quali sono messi a raffronto, attraverso delle simulazioni, i criteri previsti nel regolamento, comparandoli con quelli non uniformi applicati dagli uffici giudiziari in cui vi è un frequente ricorso alle misure di prevenzione (Tribunali di Reggio Calabria, Torre Annunziata, Santa Maria Capua Vetere, Milano e Roma), con il tariffario dei dottori commercialisti di cui al decreto 20 luglio 2012 n. 140 e con le indicazioni provenienti dall'Istituto nazionale amministratori giudiziari, che ha proposto per i beni mobili e immobili un compenso annuo oscillante tra 0,15% e 0,50% del valore stimato e per le aziende il compenso minimo previsto dal CCNL dei dirigenti del settore, in cui opera l'impresa oggetto di sequestro, ridotto tra il 10 e il 30%. Sulla scorta del raffronto operato, il Ministero deduce che i criteri seguiti nel provvedimento all'esame, oltre a fornire ai Tribunali parametri uniformi, consentono un sensibile contenimento dei compensi attualmente liquidati dagli uffici giudiziari. Il provvedimento si compone di 7 articoli. L'art. 1 circoscrive l'ambito di applicazione del regolamento, mentre l'art. 2 reca le definizioni ricorrenti nel testo. L'art. 3 contiene i criteri per la determinazione del compenso e mutua le percentuali dell'attivo (suddiviso in scaglioni) previste dal decreto del Ministro della giustizia 25 gennaio 2012 n. 30, apportando congrue riduzioni in relazione alla diversa tipologia dei beni in sequestro (beni costituiti in azienda, beni immobili e frutti relativi). Nello stesso articolo sono indicati i criteri volti alla determinazione dell'attivo ai fini della liquidazione, viene previsto un compenso supplementare per remunerare l'attività di assistenza dell'amministratore giudiziario alla verifica dei crediti, nonché un ulteriore compenso nel caso in cui l'amministratore giudiziario, debitamente autorizzato, prosegua o riprenda l'attività d'impresa, avuto riguardo al contesto criminale in cui è chiamato ad assolvere il mandato. Ancora nell'art. 3 è indicato il compenso minimo fissato in euro 811,35 e sono contenute ulteriori disposizioni volte a evitare duplicazioni del compenso e a regolare il calcolo delle spese generali, i costi dei coadiutori dell'amministratore, nonché i profili connessi alle ipotesi di fallimento delle società sottoposte a sequestro. L'articolo 4 disciplina i casi in cui è possibile aumentare o diminuire il compenso. L'articolo 5 indica i criteri per determinare i compensi per ciascuno degli amministratori nel caso di incarichi conferiti collegialmente. L'articolo 6 precisa che i criteri di liquidazione previsti dal regolamento non si applicano ai casi in cui l'amministratore giudiziario svolge l'attività di gestione a seguito di incarico conferito dalla società, le cui partecipazioni sono oggetto di sequestro. In ultimo, l'art. 7 contiene la clausola di invarianza finanziaria. Sull'articolato proposto è stato preventivamente acquisito il concerto dei Ministri dell'economia e delle finanze e dello Sviluppo economico. Considerato. Lo schema di decreto all'esame completa gli interventi regolatori, previsti dal decreto legislativo n. 14 del 2010, che ha istituito l'Albo degli amministratori giudiziari preposti alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati per effetto delle misure reali di prevenzione ed è coerente con il dichiarato obiettivo di fornire agli uffici giudiziari criteri uniformi per la liquidazione dei compensi a coloro ai quali l'amministrazione è affidata. La determinazione dei relativi parametri è peraltro resa urgente dalla necessità di rendere più rapido l'affidamento dei beni sequestrati e uniformare il calcolo del compenso dovuto agli amministratori, considerato che, ai sensi dell'art. 38 del Codice delle leggi antimafia, la gestione dei beni confiscati è trasferita all'Agenzia dopo il decreto di confisca di primo grado e che l'art. 24 dello stesso Codice fissa stringenti limiti temporali, trascorsi i quali senza che il Tribunale si sia pronunciato per la confisca il provvedimento di sequestro decade. Nel contesto delineato, pur ritenendo di esprimere parere favorevole all'approvazione dello schema di decreto in esame, la Sezione ritiene opportuno formulare alcune osservazioni di carattere sostanziale, delle quali l'Amministrazione vorrà tener conto nella predisposizione di prossimi schemi regolamentari e per apportare gli opportuni correttivi al provvedimento proposto. Fermi restando gli ambiti di discrezionalità riconosciuti all'Amministrazione dall'art. 8 del d.lgs. n. 14 del 2010 nella determinazione delle modalità di calcolo dei compensi degli amministratori giudiziari espresse negli artt. 3, 4 e 5 dello

diverse modifiche allo schema regolamentare proposto, pur tuttavia esprimendosi favorevolmente alla sua adozione.

Dopo mesi di critiche e censure provenienti da dottrina, magistrati, amministratori⁵ e, più in generale, da vari addetti ai lavori, lo schema di decreto, recante le “*modalità di calcolo e liquidazione dei*

schema, dalla relazione illustrativa e neppure dalla relazione tecnica non si ricavano i criteri nel dettaglio seguiti per determinare le percentuali di base sull'ammontare dell'attivo ripartito per scaglioni e per giustificare l'oscillazione della percentuale da un minimo al massimo per ciascun scaglione. Detti criteri, ove espressi, costituirebbero un utile ausilio per il giudice delegato a liquidare il compenso, tanto più che l'art. 4 prevede che il compenso di base, calcolato ai sensi dell'art. 3, possa essere suscettibile di maggiorazione o di riduzione non superiore al 50 % in ragione della maggiore o minore complessità della gestione e possa ancora fruire di una maggiorazione del 100% (che non è specificato se alternativa o aggiuntiva a quella del 50%) correlata ad amministrazioni particolarmente complesse o a risultati marcatamente positivi. Né invero alla mancata precisazione dei suddetti criteri possono sopperire le simulazioni riportate nelle tabelle allegate alla relazione ministeriale, le quali costituiscono una esemplificazione dei costi di amministrazione, per effetto dell'applicazione delle percentuali dell'attivo indicate nell'articolato, e configurano compensi di ammontare inferiore alle istanze che provengono dalle categorie professionali interessate. Sul punto si condivide l'intendimento perseguito dall'Amministrazione di stabilire un ragionevole bilanciamento tra il diritto a un equo compenso e l'interesse di chi subisce i costi dell'amministrazione giudiziaria a non sopportare oneri eccessivi durante il periodo di sequestro dei propri beni, ma non si può sottacere che in presenza di beni complessi o costituiti in azienda una gestione professionale dei beni, non sempre reperibile in loco, corrisponderebbe meglio all'interesse generale e, nel caso di confisca, sarebbe di vantaggio per la parte pubblica in ragione dei fini della valorizzazione dei beni; e ciò senza considerare che gli eventuali maggiori costi derivanti da ciò non assorbirebbero risorse pubbliche, in quanto le spese di amministrazione graverebbero comunque sugli stessi beni sequestrati. In ogni caso, si rimette alla prudente valutazione dell'Amministrazione l'opportunità di inserire nell'art. 4 una previsione che legittimi la maggiorazione del compenso in presenza di situazioni di intimidazione ambientale, che è tipica dei contesti caratterizzati da diffusa presenza della criminalità organizzata e costituisce pertanto un parametro da tenere presente nel valutare il livello di difficoltà dell'amministrazione dei beni sequestrati, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera d), n. 1, del d.lgs. n. 14 del 2010. Contestualmente appare meno giustificata la previsione di un compenso supplementare, previsto al comma 3 dell'art. 3, per l'assistenza prestata al giudice dall'amministratore giudiziario per la verifica dei crediti nella determinazione del passivo, trattandosi di prestazione assorbibile nella maggiorazione per la complessità della gestione prevista dal comma 1, lettera a) dell'art. 4. Vanno, altresì, coordinati il disposto dell'art. 3, comma 8, che fa rientrare i costi dei coadiutori nel rimborso forfettario delle spese generali dovute all'amministratore giudiziario e la previsione dell'art. 4, comma 1, lettera b, che include tra i criteri da considerare, ai fini dell'applicazione della maggiorazione del 50%, l'ipotesi in cui l'amministratore abbia fatto ricorso all'opera di coadiutori. Si osserva ancora che nel testo manca qualsiasi indicazione sui parametri temporali per il calcolo dei compensi, che, avuto riguardo al modello delle procedure concorsuali preso a riferimento, dovrebbero ragionevolmente rapportarsi all'arco annuale o a frazione di esso. L'inserimento di una disposizione chiarificatrice risulterebbe utile anche per prevenire eventuali contenziosi. Sul piano più strettamente formale si suggeriscono inoltre i seguenti correttivi: a. nel preambolo: il secondo “visto”, nel quale si cita l'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, deve essere posposto dopo il richiamo alla preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri; nel quarto “visto”, dopo la citazione del decreto legislativo 4 febbraio 2010 n. 14, va aggiunta la precisazione “*e in particolare l'art. 8*” e deve essere, quindi, conseguentemente espunto il “visto” che segue; nel successivo “ritenuto” deve essere, eliminata, alla fine, l'espressione “con gli opportuni correttivi, in considerazione della minore complessità degli adempimenti richiesti ai primi”, in quanto introduttiva di un giudizio comparativo “a priori” che eccede – in definitiva – i limiti dell'intervento regolamentare fissati dalla fonte primaria; b. all'art. 1, per una più compiuta delimitazione dell'oggetto del regolamento, è opportuno completare il comma 1 con l'espressione “*per la custodia, la conservazione e l'amministrazione dei beni sottoposti a sequestro di prevenzione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*”; c. all'art. 3, ogniqualvolta si indica l'ammontare dell'attivo, l'articolo “i” anteposto al valore in euro dev'essere depennato; d. infine, all'art. 6, comma 1, è opportuno integrare il testo – per maggior chiarimento – con le parole: “*le cui partecipazioni sono oggetto di sequestro*”. P.Q.M. Si esprime parere favorevole, con le osservazioni di cui alla parte motiva, in ordine allo schema regolamentare proposto.

Firmato L'ESTENSORE Elio Toscano IL PRESIDENTE Giuseppe Faberi.

⁵Per una breve rassegna, si rinvia agli articoli pubblicati dall'autore su Huffington Post ai seguenti link:

11/05/2015-http://www.huffingtonpost.it/domenico-posca/errore-governo-equiparare-amministratori-giudiziari-curatori-fallimentari_b_7241818.html;

10/06/2015-http://www.huffingtonpost.it/domenico-posca/quei-compensi-irrisori-amministratori-perdita-beni-sequestrati_b_7537358.html;

13/07/2015-http://www.huffingtonpost.it/domenico-posca/governo-correggere-tiro-compensi-degli-amministratori_b_7778526.html;

compensi degli amministratori giudiziari”, è stato poi approvato dal Consiglio dei Ministri con il D.P.R. n. 177 del 7 ottobre 2015, pubblicato poi sulla GU del 10 novembre 2015 ed entrato in vigore il 25 novembre 2015⁶.

09/10/2015-http://www.huffingtonpost.it/domenico-posca/tariffe-degli-amministratori-giudiziari-approvate-dal-governo_b_8263340.html.

⁶DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 2015 , n. 177 . Regolamento recante disposizioni in materia di modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari iscritti nell’albo di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;Visto l’articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;Visto l’articolo 2, comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94, recante delega al Governo per l’istituzione dell’Albo degli amministratori giudiziari di cui all’articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575;Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, recante istituzione dell’Albo degli amministratori ai sensi dell’articolo 2, comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94 ed in particolare, l’articolo 8, il quale prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari;Ritenuto che l’attività svolta dagli amministratori giudiziari presenta significative analogie con quella dei curatori fallimentari e che pertanto è opportuno, ai fini della liquidazione del compenso, adottare criteri omogenei a quelli previsti in materia di procedure concorsuali;Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell’08 maggio 2015;Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 21 maggio 2015;Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 settembre 2015;Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico;

EMANA il seguente regolamento

Art. 1 (Oggetto): 1.Il presente regolamento disciplina le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari iscritti nell’Albo istituito a norma dell’articolo 1 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, per la custodia, la conservazione e l’amministrazione dei beni sottoposti a sequestro di prevenzione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.Art. 2 (Definizioni): 1.Ai fini del presente regolamento si intendono per:a.«decreto legislativo»: il decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14;b.«Albo»: l’Albo degli amministratori giudiziari di cui all’articolo 1 del decreto legislativo;c.«amministratore giudiziario»: il soggetto nominato dall’autorità giudiziaria per l’amministrazione e la gestione dei beni sequestrati;d.«Ministero»: il Ministero della giustizia.Art. 3 (Criteri per la determinazione del compenso): 1.Salvo quanto previsto dal comma 3, i compensi degli amministratori giudiziari sono liquidati sulla base dei seguenti criteri:a) per i beni costituiti in azienda, quando sono oggetto di diretta gestione da parte dell’amministratore giudiziario, i compensi devono consistere in una percentuale, calcolata sul valore del complesso aziendale, non superiore alle seguenti misure:1) dal 12% al 14%; quando il valore non superi 16.227,08 euro;2) dal 10% al 12% sulle somme eccedenti 16.227,08 euro fino a 24.340,62 euro;3) dal 8,50% al 9,50% sulle somme eccedenti 24.340,62 euro fino a 40.567,68 euro;4) dal 7% all’8% sulle somme eccedenti 40.567,68 euro fino a 81.135,38 euro;5) dal 5,50% al 6,50% sulle somme eccedenti 81.135,38 euro fino a 405.676,89 euro;6) dal 4% al 5% sulle somme eccedenti 405.676,89 euro fino a 811.353,79 euro;7) dallo 0,90% all’1,80% sulle somme eccedenti 811.353,79 euro fino a 2.434.061,37 euro;8) dallo 0,45% allo 0,90% sulle somme che superano 2.434.061,37 euro.b) per i beni costituiti in azienda, quando sono concessi in godimento a terzi, i compensi devono consistere in una percentuale, calcolata sul valore del complesso aziendale, non superiore alle seguenti misure:1) dal 4,8% al 5,6%; quando il valore non superi 16.227,08 euro;2) dal 4% al 4,80% sulle somme eccedenti 16.227,08 euro fino a 24.340,62 euro;3) dal 3,4% al 3,8% sulle somme eccedenti 24.340,62 euro fino a 40.567,68 euro;4) dal 2,8% al 3,2% sulle somme eccedenti 40.567,68 euro fino a 81.135,38 euro;5) dal 2,2% al 2,6% sulle somme eccedenti 81.135,38 euro fino a 405.676,89 euro;6) dall’1,6% al 2% sulle somme eccedenti 405.676,89 euro fino a 811.353,79 euro;7) dallo 0,3% allo 0,72% sulle somme eccedenti 811.353,79 euro fino a 2.434.061,37 euro;8) dallo 0,2% allo 0,36% sulle somme che superano 2.434.061,37 euro.c) per i beni immobili, i compensi devono consistere in una percentuale, calcolata sul valore dei beni, non superiore alle seguenti misure:1) dal 6% al 7% quando il valore non superi 16.227,08 euro;2) dal 5% al 6% sulle somme eccedenti 16.227,08 euro fino a 24.340,62 euro;3) dal 4,25% al 4,75% sulle somme eccedenti 24.340,62 euro fino a 40.567,68 euro;4) dal 3,5% al 4% sulle somme eccedenti 40.567,68 euro fino a 81.135,38 euro;5) dal 2,75% al 3,25% sulle somme eccedenti 81.135,38 euro fino a 405.676,89 euro;6) dal 2% al 2,5% sulle somme eccedenti 405.676,89 euro fino a 811.353,79 euro;7) dallo 0,45% allo 0,90% sulle somme eccedenti 811.353,79 euro fino a 2.434.061,37 euro;8) dallo 0,22% allo 0,45% sulle somme che superano 2.434.061,37 euro.d) per i frutti che si ritraggono dai beni di cui alle lettere a), b) e c) e per i beni diversi da quelli di cui alle predette lettere, i compensi devono consistere in una percentuale calcolata sul valore, non superiore alle seguenti misure:1) dal 3,6% al 4,2% quando il valore non superi 16.227,08 euro;2) dal 3% al 3,6% sulle somme eccedenti 16.227,08 euro fino a 24.340,62 euro;3) dal 2,5% al 2,8% sulle somme eccedenti 24.340,62 euro fino a 40.567,68 euro;4) dal 2,1% al 2,4% sulle somme eccedenti 40.567,68 euro fino a 81.135,38 euro;5) dall’1,65% al 2% sulle somme eccedenti 81.135,38 euro fino a 405.676,89 euro;6) dall’1,2% all’1,5% sulle somme eccedenti

Si tratta di tariffe elaborate su un presupposto del tutto errato : aver equiparato le finalità gestorie dei sequestri con quelle liquidatorie delle curatele fallimentari. Come si possono far coincidere attività tanto diverse? Dalla lettura della relazione di accompagnamento del provvedimento licenziato dall'esecutivo, i dubbi sollevati da amministratori, magistrati, Consiglio di Stato e giuristi sono divenuti certezze. Chi ha scritto queste tariffe non conosce a pieno la realtà della gestione dei beni e delle aziende sequestrate. Nonostante la puntuale indicazione da parte del legislatore ordinario delle norme di principio in base alle quali adottare il regolamento, il Governo ha, evidentemente, ecceduto i limiti fissati dalla normativa sovraordinata e ha introdotto delle disposizioni non ricomprese tra i principi generali della materia.

3. Limiti e violazioni contenute nel d.p.r. 177/15

405.676,89 euro fino a 811.353,79 euro;7) dallo 0,27% allo 0,54% sulle somme eccedenti 811.353,79 euro fino a 2.434.061,37 euro;8) dallo 0,13% allo 0,27% sulle somme che superano 2.434.061,37 euro.

2. Per determinare il valore di cui al comma 1, si considera:a) l'importo realizzato, per i beni liquidati;b) il valore stimato dal perito ovvero, in mancanza, dall'amministratore giudiziario, per i beni che non hanno costituito oggetto di liquidazione;c) ogni altra somma ricavata.3.Quando l'amministratore giudiziario assiste il giudice per la verifica dei crediti è inoltre corrisposto, sull'ammontare del passivo accertato, un compenso supplementare dallo 0,19% allo 0,94% sui primi 81.131,38 euro e dallo 0,06% allo 0,46% sulle somme eccedenti tale cifra. 4. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), all'amministratore giudiziario è corrisposto un ulteriore compenso del 5 per cento sugli utili netti e dello 0,50 per cento sull'ammontare dei ricavi lordi conseguiti. 5. Il compenso liquidato a norma del presente articolo non può essere inferiore, nel suo complesso, a 811,35 euro.6. Nel caso in cui sono oggetto di sequestro patrimoni che comprendono beni rientranti in almeno due delle categorie indicate alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, si applica il criterio della prevalenza della gestione più onerosa. Il compenso per tale gestione, individuato a norma dei commi 1 e 2, è maggiorato di una percentuale non superiore al 25 per cento per ogni altra tipologia di gestione ed in relazione alla complessità della stessa.7.Nell'ipotesi di gruppo di imprese, non costituiscono attivo né passivo gli importi risultanti da finanziamenti e garanzie infragruppo o dal ribaltamento, attraverso insinuazioni, ripartizioni o compensazioni, di attivo e passivo da parte di altra società del gruppo.8.All'amministratore spetta un rimborso forfettario delle spese generali in una misura compresa tra il 5 e il 10 per cento sull'importo del compenso determinato a norma del presente decreto. Sono altresì rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate, ivi inclusi i costi dei coadiutori.9.Quando i beni sequestrati appartengono a più proposti, per la liquidazione del compenso a norma del presente decreto si procede in relazione a ciascuna massa attiva e passiva.Art. 4 (Aumento o riduzione del compenso): 1.L'autorità giudiziaria può aumentare o ridurre l'ammontare del compenso liquidato a norma dell'articolo 3 in misura non superiore al 50 per cento, sulla base dei seguenti criteri:a) complessità della gestione;b) ricorso all'opera di coadiutori;c) necessità e frequenza dei controlli esercitati;d) qualità dell'opera prestata e dei risultati ottenuti;e) sollecitudine con cui sono state condotte le attività di amministrazione, ivi compreso l'adempimento degli obblighi di segnalazione gravanti sugli amministratori;f) numero dei beni compresi nel compendio sequestrato.2. Il compenso liquidato a norma dell'articolo 3 può essere aumentato in misura non superiore al 100 per cento a fronte di amministrazioni estremamente complesse ovvero di eccezionale valore del patrimonio o dei beni costituiti in azienda sequestrati, ovvero di risultati dell'amministrazione particolarmente positivi.Art. 5 (Incarichi collegiali): 1.Quando l'incarico è stato conferito ad un collegio di amministratori il compenso globale è determinato aumentando, in misura non superiore al 70 per cento, quello spettante al singolo amministratore a norma degli articoli 3 e 4.2.In ogni caso, l'aumento o la diminuzione di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, sono applicati sul compenso spettante ad uno o più componenti del collegio, quando risulta che le circostanze previste dal predetto articolo sono a questi ultimi esclusivamente riferibili.Art. 6 (Compenso per attività su incarico della società): 1.Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai fini della liquidazione del compenso spettante all'amministratore giudiziario per l'attività svolta a seguito di incarico conferito dalla società le cui partecipazioni sono oggetto di sequestro.Art. 7 (Clausola di invarianza finanziaria): 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 ottobre 2015 MATTARELLA RENZI, Presidente del Consiglio dei ministri ORLANDO, Ministro della giustizia PADOAN, Ministro dell'economia e delle finanze GUIDI, Ministro dello sviluppo economico Visto, il Guardasigilli: ORLANDO Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 2015 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg. ne - prev. n. 2794.

Molteplici e gravi appaiono i limiti e le violazioni contenute nel decreto in commento, tanto che le associazioni di categoria e il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili hanno provveduto a impugnarlo ⁷.

3.1 Erroneità del presupposto dell’analogia tra l’attività dell’amministratore giudiziario e quella del curatore fallimentare

L’amministratore giudiziario assolve una funzione strategica estremamente complessa che integra un vero e proprio *munus* pubblico finalizzato non già alla mera custodia, quanto piuttosto e soprattutto alla “*messa a frutto*” dei beni sequestrati secondo un sistema di gestione manageriale. Attività, queste, che impongono che l’amministratore giudiziario abbia maturato una expertise interdisciplinare in ambito giuridico, economico e finanche edilizio-architettonico idonea a conseguire i risultati auspicati. Nelle premesse al Decreto, invece, si è ritenuto che l’attività svolta dagli amministratori giudiziari presenti “*significative analogie con quella dei curatori fallimentari e che pertanto è opportuno, ai fini della liquidazione del compenso, adottare criteri omogenei a quelli previsti in materia di procedure concorsuali*”. Sulla base di tale criterio generale sono poi stati dettati i criteri di liquidazione dei compensi. È chiaro, tuttavia, come i principi e i criteri direttivi fissati dalla fonte primaria con l’art. 8 D.lgs. n. 14/2010, entro i quali l’azione del Governo avrebbe dovuto esercitarsi, nulla prevedevano quanto ad una presunta equiparazione tra l’operato dell’amministratore giudiziario e quello dei curatori fallimentari.

Ed anzi è vero esattamente il contrario dal momento che, in ossequio alla legge delega n. 94/2009 e al D.lgs. n. 14/2010, il legislatore ha sancito l’assoluta specificità del ruolo affidato all’amministratore giudiziario, impartendo al Governo direttive assai precise senza fare la benché minima menzione in ordine alla possibilità di equiparare le due figure e/o di mutuare i parametri di liquidazione previsti in sede fallimentare.

È evidente che, ove il legislatore primario avesse voluto equiparare la figura professionale dell’amministratore giudiziario a quella del curatore fallimentare, l’avrebbe dovuto fare espressamente, fissando tale principio nella fonte gerarchicamente sovraordinata alla quale il regolamento in esame, ma così non è accaduto nel caso di specie, con la conseguenza che il regolamento che recepisce tale equiparazione dichiarata in premessa negli articoli che lo compongono, appare assai censurabile.

3.2 Differenze tra le attività del curatore fallimentare e dell’amministratore giudiziario

Il curatore fallimentare interviene per liquidare i beni di una azienda fallita, all’esito della dichiarazione di fallimento del Tribunale. Solo in casi straordinari il curatore è chiamato a mantenere il c.d. esercizio provvisorio, continuando l’attività aziendale. Dunque si tratta di intervenire su un’azienda “*morta*” per ricavare il massimo utile dalla mera liquidazione dei beni rimasti in proprietà. Il curatore fallimentare è un mero ausiliario del Giudice delegato, che opera sempre sotto la direzione di quest’ultimo e nei limiti dei provvedimenti autorizzativi dallo stesso emessi, interessandosi della mera liquidazione dei beni ricompresi nella massa fallimentare. Nello svolgimento delle proprie attività, finalizzate alla liquidazione del patrimonio fallimentare, inoltre, il curatore non è soggetto ad alcun termine decadenziale e anzi la durata delle procedure fallimentari è particolarmente lunga.

Di contro, l’amministratore giudiziario interviene in esecuzione di un decreto di sequestro disposto dal Tribunale al fine di gestire in modo dinamico il patrimonio sequestrato, mantenendone o aumentandone il valore. Egli deve provare a mantenere sul mercato le aziende, una volta “*messe in legalità*” con delicate operazioni societarie e finanziarie; esaminare la documentazione societaria verificandone la correttezza; verificare la natura e le condizioni dei singoli beni in sequestro; assicurare la redditività degli immobili; procedere allo sgombero di quelli occupati senza titolo; valutare la

⁷Passeremo in rassegna le principali censure prendendo spunto dal ricorso amministrativo presentato dall’INAG - Istituto Nazionale Amministratori Giudiziari e da trenta amministratori giudiziari in proprio al TAR Lazio l’8 gennaio 2016, patrocinato dall’avv. Maria Cristina Lenoci e dal prof. Saverio Sticchi Damiani.

possibile assegnazione per fini pubblici degli immobili in sequestro; individuare ulteriori beni da sequestrare. Solo in casi eccezionali, che non rappresentano la regola, quando ad esempio l'attività aziendale non è utilmente perseguibile, si può procedere alla liquidazione nell'ambito del procedimento di prevenzione.

In definitiva, mentre il curatore fallimentare si limita ad una semplice opera di liquidazione di beni di una impresa decotta, dichiarata fallita dal Tribunale, l'amministratore giudiziario deve intervenire immettendosi in possesso di beni sottratti, a sorpresa e spesso anche con la forza, al soggetto sottoposto alla misura di prevenzione (spesso appartenente alla criminalità organizzata, con rischi fisici che difficilmente possono occorrere a un curatore fallimentare) e deve poi gestire questi beni, spesso assumendo decisioni strategiche tipiche del top management, quali, ad esempio, quelle afferenti le problematiche organizzative, patrimoniali, finanziarie, commerciali, occupazionali, assumendo in prima persona i rischi correlati a tali scelte, spesso in contrasto con i soggetti proposti e/o i loro familiari. Il tutto con un'interlocuzione pressoché giornaliera, formale e/o informale, con il giudice delegato.

A differenza del curatore fallimentare l'amministratore giudiziario deve agire per conto di chi spetta: lo Stato in caso di confisca ovvero il soggetto pericoloso in caso di revoca del sequestro. Ne consegue che occorre una altissima professionalità, propria di un manager aziendale, con appropriate conoscenze giuridiche ed economiche, per gestire al meglio i beni, sottolineandosi che tale attività espone a possibili azioni di responsabilità, sia in caso di dissequestro da parte del proposto o dei formali intestatari dei beni, che da parte della Corte dei Conti in caso di definitività della confisca.

3.3 Mancanza di un riferimento alla durata dell'attività

Con questa scelta, che ancora si rifà alla normativa sui compensi dei curatori fallimentari, non si tiene conto del fatto che i beni possono essere sequestrati in fasi diverse durante il procedimento, anche a distanza di un anno gli uni dagli altri, e che il procedimento può durare anche diversi anni, come in caso di perizia complessa che sospende i termini per la decisione per tutta la durata delle operazioni peritali. La divergenza tra l'operato dell'amministratore e quello del curatore si appalesa, come evidente, anche in relazione al diverso operare del fattore "tempo". Il curatore opera indipendentemente dal problema della durata della sua attività, i cui tempi sono peraltro scanditi dalle decisioni del Giudice delegato, mentre l'amministratore giudiziario deve assicurare la continuità e la redditività dell'azienda sequestrata in un arco temporale delimitato e coincidente con la fase cautelare. Non si riscontra, nel caso di specie, quell'omogeneità che consentirebbe di applicare anche agli amministratori giudiziari i criteri di liquidazione dei compensi previsti per i curatori, senza che tale indirizzo sia venuto dalla fonte primaria gerarchicamente sovraordinata al regolamento. La durata di un procedimento "cautelare" come il sequestro non è certo predeterminabile né influenzabile dalla solerzia dell'amministratore giudiziario. La tariffa del D.P.R. 177/2015, ai sensi del disposto degli artt. 104 e 104-bis⁸ delle disposizioni attuative del c.p.p. vigente, sembrerebbe applicarsi non già solo alle

⁸Art. 104. Esecuzione del sequestro preventivo: 1. Il sequestro preventivo è eseguito:a) sui mobili e sui crediti, secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo in quanto applicabili;b) sugli immobili o mobili registrati, con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici;c) sui beni aziendali organizzati per l'esercizio di un'impresa, oltre che con le modalità previste per i singoli beni sequestrati, con l'immissione in possesso dell'amministratore, con l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale è iscritta l'impresa;d) sulle azioni e sulle quote sociali, con l'annotazione nei libri sociali e con l'iscrizione nel registro delle imprese;e) sugli strumenti finanziari dematerializzati, ivi compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione nell'apposito conto tenuto dall'intermediario ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213. Si applica l'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170.2. Si applica altresì la disposizione dell'articolo 92 (1).(1) L'articolo che recitava: "Norme applicabili al sequestro preventivo. 1. Per il sequestro preventivo si applicano le disposizioni relative al sequestro probatorio contenute nel capo, VI. Si applica altresì la disposizione dell'articolo 92." è stato così sostituito dalla lettera a) del comma 9 dell'art. 2, L. 15 luglio 2009, n. 94. Art. 104-bis. Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo: 1. Nel caso in cui il sequestro preventivo abbia per oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare l'amministrazione, esclusi quelli destinati ad

misure di prevenzione disciplinate dal D.lgs. n. 159/2011, bensì a tutte le tipologie di sequestro previste dal codice penale, con durata di certo non prevedibile o predeterminabile (sia nella fase delle indagini preliminari, che nei successivi eventuali gradi di giudizio). Qualche dubbio rimane su questo specifico punto. Il tenore letterale e i continui riferimenti alle disposizioni relative all'amministrazione dei beni sequestrati in base alle misure di prevenzione di cui al D.lgs. n. 159/2011, sembrerebbero escludere i sequestri c.d. 12 *sexies* (L.356/92 confisca allargata) e tutte le altre ipotesi previste dalla legge, per i quali si continuerebbero ad applicare le regole attuali. La relazione lo conferma fin dal punto 1 dove si legge che *“l'ambito applicativo dell'intervento regolamentare è stato limitato al solo primo grado del procedimento di prevenzione e dunque ai soli beni sequestrati (e non anche a quelli confiscati), tenuto conto che - sebbene l'art. 8 del decreto legislativo n. 14 del 4 febbraio 2010 includa i beni confiscati - con decreto legge coevo (n. 4 del 2010) fu istituita l'Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati, a cui è stato attribuito il compito di amministrare i beni, dopo l'adozione del provvedimento di confisca di primo grado (art. 38 d.lgs. 159/2011)”*.

La stessa relazione, nel commento all'art.3, afferma che si è *“tenuto conto delle osservazioni svolte dal Consiglio di Stato nel parere del 21 maggio 2015 e che le percentuali su indicate sono state determinate tenendo conto da un lato che l'attività dell'amministratore giudiziario si protrae per un periodo di tempo (trenta mesi) inferiore rispetto alla durata ordinaria delle procedure fallimentari (6 anni, secondo la legge 89/2001)”*.

È evidente il riferimento alla durata massima prevista dal D.lgs. n. 159/2011 di un anno e mezzo oltre una proroga massima di un altro anno. I sequestri penali preventivi - e tra essi quelli disposti in base all'art.12 *sexies* della L.356/92 - non durano mai meno di sei anni, con punte di dieci. Laddove si volessero applicare le tariffe in commento anche a tali ipotesi, le stesse dovrebbero rapportarsi e incrementarsi proporzionalmente per durate superiori ai trenta mesi. In questo senso le prime decisioni della giurisprudenza di merito che, evidenziano come *l'assenza di un “parametro temporale” costituisca un “vulnus” insuperabile della normativa vigente in quanto frutto della erronea visione “liquidatoria” di una procedura che, in particolare nella fase di primo grado, non può che essere di natura “conservativa” e “gestoria” in una logica di continuità aziendale, coerente alla natura cautelare del procedimento.*⁹ Conseguentemente, si può seguire la logica indicata dal legislatore ed individuare nella durata di trenta mesi il parametro da utilizzare per la determinazione del compenso dell'amministratore rapportandolo all'effettiva durata.

3.4 Differenze tra procedimenti di prevenzione e procedure concorsuali

L'erroneità del presupposto assunto dal Governo, si rileva nella Relazione governativa di accompagnamento del D.P.R. circa la scelta di assumere come modello di riferimento la disciplina regolamentare cui rinviano gli artt. 39 e 165 della L. fall. per la determinazione del compenso spettante al curatore fallimentare, giustificata osservando che *“i procedimenti di prevenzione disciplinati dal Codice antimafia presentano, in merito alla gestione dei beni sottoposti a sequestro (o a confisca), innegabili elementi di connessione con le procedure concorsuali, tenuto conto che è espressamente previsto che l'amministratore giudiziario procede alla verifica dei crediti, alla custodia e gestione dei beni, alla loro liquidazione e al riparto delle somme ricavate in favore dei creditori”*.

A ben vedere, il richiamo all'attività di verifica dei crediti e di custodia dei beni rappresenta solo una parte limitata del lavoro rispetto alle primarie attività che spettano agli amministratori giudiziari. Inoltre, anche la richiamata attività di vendita e liquidazione dei beni mentre costituisce elemento

affluire nel Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'autorità giudiziaria nomina un amministratore giudiziario scelto nell'Albo di cui all'articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575. Con decreto motivato dell'autorità giudiziaria la custodia dei beni suddetti può tuttavia essere affidata a soggetti diversi da quelli indicati al periodo precedente (1).(1) Articolo aggiunto dalla lettera b) del comma 9 dell'art. 2, L. 15 luglio 2009, n. 94.

⁹In tal senso il provvedimento del 15 febbraio 2016 reso dalla VI Sez.GIP del Tribunale, dott.ssa Livia De Gennaro.

centrale dell'attività del curatore fallimentare, rappresenta per l'amministratore giudiziario solo una mera eventualità, come peraltro lo stesso Governo, incorrendo in contraddittorietà manifesta osserva, nella Relazione di accompagnamento al D.P.R., ove si legge che *“mentre nelle procedure concorsuali l'attività di liquidazione è una fase necessaria, nei procedimenti di prevenzione l'amministratore giudiziario è in ogni caso chiamato a compiere attività di custodia e gestione dei beni sequestrati, che possono essere sottoposti a liquidazione solo in presenza di specifici presupposti”*. Al contrario di quanto sostenuto, la prospettiva della liquidazione dei beni non è affatto quella naturale o principale, ma solo eventuale e – incredibilmente - qualche riga più avanti è la stessa relazione a sostenerlo al punto 3 dove si legge che *“mentre nelle procedure concorsuali l'attività di liquidazione è una fase necessaria, nei procedimenti di prevenzione l'amministratore giudiziario è in ogni caso chiamato a compiere attività di custodia e di gestione dei beni sequestrati, che possono essere sottoposti a liquidazione soltanto in presenza di specifici presupposti”*. Se, quindi, i procedimenti di sequestro dei beni non sono procedure liquidatorie, perché applicare tariffe tipiche di attività liquidatorie? A cosa vale la chiusura del punto 2 dove si afferma *“che può dirsi esistente nell'ordinamento un principio di ordine generale in forza del quale il compenso dovuto per la gestione e la liquidazione di beni in vista del soddisfacimento dei crediti sottoposti a verifica è regolato sulla base dei criteri previsti per la remunerazione dell'attività svolta dal curatore e dal commissario giudiziale”*, se certamente i sequestri non sono finalizzati alla soddisfazione dei creditori, bensì all'acquisizione dei beni mafiosi allo Stato? Parimenti fuori luogo l'ulteriore inciso del punto 4 che fa riferimento al *“ragionevole bilanciamento tra il diritto ad un equo compenso e gli interessi dei creditori”*. Che nesso c'è tra l'attività di un ausiliario del giudice che gestisce beni e aziende e gli interessi dei creditori dei proposti tanto da esigere un bilanciamento di interessi?

Il regolamento, in estrema sintesi, ha del tutto ignorato la fase più considerevole e preponderante dell'attività dell'amministratore giudiziario: quella che concerne il complesso delle attività di gestione, finalizzate al mantenimento o all'incremento della redditività delle aziende sequestrate.

3.5 Il compenso dei curatori non può assurgere a principio generale

A giustificazione della scelta di equiparare i compensi degli amministratori a quelli dei curatori, nella relazione di accompagnamento leggiamo che *“si registra già nell'ordinamento la tendenza ad assumere come parametro di riferimento per la liquidazione dei compensi dovuti agli organi gestionali delle procedure concorsuali, anche diverse da quelle regolate dai richiamati articoli 38 e 165 L.F., i criteri cui rinviano le predette disposizioni primarie”*. Da tale tendenza il Governo ricava che *“può dirsi esistente nell'ordinamento un principio di ordine generale in forza del quale il compenso dovuto per la gestione e la liquidazione di beni in vista del soddisfacimento dei crediti sottoposti a verifica è regolato sulla base dei criteri previsti per la remunerazione dell'attività svolta dal curatore e dal commissario giudiziale”*. Ma se si fosse trattato di *“un principio di ordine generale”* lo stesso avrebbe dovuto essere previsto dalla fonte primaria, non potendo invece autonomamente essere introdotto dalla fonte secondaria, alla quale non compete la fissazione di principi generali, ma solo l'introduzione della normativa di dettaglio. Per di più, il presupposto da cui muove il Governo per giustificare la presunta esistenza di un principio di ordine generale nell'ordinamento appare poi anche errato nel merito: a tal proposito vengono, infatti, richiamati l'art. 15, comma 9, della L. n. 3/2012, in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento, nonché il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 dicembre 2007, recante la determinazione dei compensi dovuti ai commissari liquidatori nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria, al fine di dimostrare l'esistenza nell'ordinamento di una tendenza ad assumere come parametro di riferimento per la liquidazione dei compensi dovuti quelle dettate per i curatori fallimentari. Sia il primo esempio che il secondo sono tuttavia del tutto inconferenti in quanto l'art. 15, comma 9, attribuisce proprio ai curatori fallimentari le funzioni di composizione delle crisi da sovraindebitamento, con la conseguente applicazione anche del regime di liquidazione dei compensi previsto per la categoria. Il D.M. 4 dicembre 2007 opera il rinvio ai

parametri per la liquidazione dei compensi dei curatori perché i commissari liquidatori sono pienamente assimilabili ai curatori fallimentari, in quanto la procedura di amministrazione straordinaria è una procedura concorsuale, che presuppone - come per il fallimento - lo stato d'insolvenza. In senso contrario e più aderente alla realtà, l'A.N.A.C. ha previsto l'applicazione dei criteri per la liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari anche al commissario per la temporanea e straordinaria gestione dell'impresa appaltatrice, nominato dal Prefetto ¹⁰.

3.6 Quantificazione acritica di compensi troppo bassi per patrimoni piccoli e medi

I compensi pedissequamente ricopiati dal Decreto n. 30/2012 - che disciplina i compensi dei Curatori Fallimentari ove si fa però riferimento all'attivo realizzato e si prevede un compenso anche in relazione al passivo accertato - si appalesano inadeguati anche per altri motivi. L'amministratore giudiziario non è un mero "liquidatore", in quanto agisce da imprenditore per rilanciare e far fruttare i beni affidatigli. Il D.lgs. n. 14/2010 ha stabilito (male, come vedremo in seguito) quale criterio "principe" per la quantificazione del compenso quello relativo al complesso aziendale, senza tener conto della relativa attività di gestione. Senza considerare la *ratio* della legge primaria, mirando quest'ultima piuttosto ad introdurre un sistema di retribuzione premiale ed incentivante che tenesse conto dei risultati raggiunti e che "stimolasse" dunque l'amministratore giudiziario ad adottare tutte le più opportune misure atte alla "riqualificazione" dei beni sequestrati. Nell'enumerare i criteri sulla base dei quali il compenso dell'amministratore può essere aumentato o ridotto, il decreto ha previsto il "numero dei beni compresi nel compendio aziendale" (cfr. art. 4 del D.P.R. n. 177/2015) senza alcun riferimento alle problematiche connesse con il singolo compendio di beni sequestrato e alla relativa gestione. Con il rischio di trovarsi davanti al paradosso per cui un complesso di beni di valore importante, ma di semplice conduzione, darebbe diritto ad una remunerazione maggiore rispetto a quella spettante per patrimoni più modesti ma caratterizzati da profonde difficoltà gestionali. Ne consegue che in casi estremi, anche in difetto di una clausola di riserva che faccia riferimento a criteri equitativi (come previsto dal DM 140/12) si dovranno liquidare compensi mai visti in passato per patrimoni eccezionali (oltre il doppio e vicino al triplo di quanto liquidato in relazione al citato DM 140/12), e si dovranno invece liquidare compensi mortificanti per la massima parte dei procedimenti di prevenzione, aventi per oggetto patrimoni "piccoli" o medi.

3.7 Mancata previsione di compensi per attività rilevanti come l'individuazione di beni ulteriori da sequestrare

Nel decreto in esame ci si dimentica delle attività specifiche dell'amministratore giudiziario. Tra queste la fase, talvolta lunghissima, dell'immissione in possesso. Si aggiunga quella che si realizza, in virtù delle specifiche previsioni di cui agli artt. 35, comma 6 e 36, comma 2 del codice, con la segnalazione all'Autorità giudiziaria di ulteriori beni ai fini del loro possibile sequestro, individuati attraverso l'approfondita analisi della documentazione delle società in sequestro e ogni altro opportuno accertamento su altri beni sequestrati. Si tratta spesso di beni di valore relevantissimo.

¹⁰Su proposta del Presidente dell'A.N.A.C., ai sensi dell'art. 32 del D.L. n. 90/2014, nei casi in cui l'autorità giudiziaria proceda per i delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis, c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p., ovvero, in presenza di rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali. In siffatta ipotesi il legislatore ha tenuto conto del fatto che l'attività richiesta al commissario di nomina prefettizia è un'attività di tipo gestorio e non meramente conservativo e ha pertanto previsto l'applicazione dei criteri dettati per i compensi degli amministratori (rifacendosi, in particolare, nelle more dell'intervento normativo oggetto della presente impugnazione, intervento normativo al noto "protocollo d'intesa" tra il Tribunale di Roma e L'ordine dei Dottori Commercialisti di Roma e lo stesso INAG) e non certo di quelli previsti per i curatori fallimentari.

4. Problemi interpretativi

4.1 Commisurazione dei compensi al “valore dei beni costituiti in azienda”

L'art.3 del decreto stabilisce che per i beni costituiti in azienda, quando sono oggetto di diretta gestione da parte dell'amministratore giudiziario, i compensi devono consistere in una percentuale, calcolata sul *valore del complesso aziendale*. Il punto è dirimente, in quanto da esso può derivare, in molti casi, anche l'azzeramento dei compensi. Provando a operare una ricostruzione sistematica, partiamo dalla fonte primaria contenuta nel citato art.8 co. 2 del D.lgs. 14/2010¹¹ dove si fa riferimento a “*scaglioni commisurati al valore dei beni costituiti in azienda*”. Il regolamento, fonte di rango inferiore, facendo riferimento al *valore del complesso aziendale*, non si discosta - e non potrebbe essere diversamente - dal criterio di cui sopra del *valore dei beni costituiti in azienda*. Pertanto, fermandosi all'interpretazione delle norme citate, le percentuali previste dal decreto dovranno essere rapportate al valore dei beni (materiali e immateriali) costituiti in azienda, desumibili dall'attivo di bilancio e stimati dallo stesso amministratore nella relazione iniziale, il quale, di prassi, provvede a valorizzare l'attivo partendo dal dato contabile per poi operare le necessarie rettifiche in aumento e/o in diminuzione per adeguarli al valore di mercato. Generano, tuttavia, confusione le osservazioni del disattente estensore della relazione nel commento dell'art.3 laddove afferma che *le richiamate disposizioni primarie del D.lgs. n. 14 del 2010 impongono di determinare il compenso sul valore dell'azienda, da determinare in ogni caso detraendo i debiti, impedendo così il ricorso a criteri diversi commisurati su indici contabili che non tengono conto dell'esposizione debitoria dell'impresa*. La detrazione dei debiti non è prevista da nessuna delle norme in esame. Se così fosse, ci si troverebbe in situazioni paradossali. Si pensi, infatti, alla determinazione del compenso spettante all'amministratore di un'azienda in esercizio di rilevanti dimensioni, con un attivo costituito da crediti, merci, attrezzature, impianti, avviamento, brevetti e altro, magari per milioni di euro, ma particolarmente indebitata - ipotesi non infrequente - per un valore analogo a quello dell'attivo o addirittura superiore all'attivo. In questo caso all'amministratore giudiziario non spetterebbe nulla. È di tutta evidenza l'illogicità di una tale interpretazione, anche alla luce dei principi generali che disciplinano i sequestri: la gestione dell'attivo, il miglioramento dei risultati, il mantenimento dei livelli occupazionali, il congelamento dei debiti ante sequestro fino alla verifica dei crediti. Va da sé che per determinare il valore dell'azienda sul quale calcolare il compenso ci si deve attenere al valore delle sole componenti attive del patrimonio, nel rispetto della norma primaria citata. Del resto l'art.19 del DM 140/12 prevedeva che il compenso per la *liquidazione relativa a incarichi di amministrazione e custodia di aziende è determinato dalla sommatoria dei componenti positivi di reddito lordo e delle attività*. Si aggiunga che il citato art.8 del d.lgs. 14/2010 si riferisce non già al valore dell'azienda, espressione mai utilizzata, bensì al valore dei beni costituiti in azienda, il che significa che quei beni vanno singolarmente valutati, senza stornarne il valore con debiti che potrebbero non avere alcuna diretta connessione con essi. Possiamo così annoverare tra le - tante - sviste dell'estensore, quella della relazione nel commento dell'art.3 nella parte in cui afferma che andrebbero detratti i debiti. In caso contrario - si ribadisce - verrebbero azzerati i compensi degli amministratori in nove casi su dieci. Quasi mai, infatti, le imprese sottoposte a sequestro evidenziano un netto patrimoniale di una certa consistenza al quale rapportare i compensi¹².

4.2 Individuazione delle masse distinte

La distinzione in masse, prevista dall'art.3 co. 9 del decreto, può essere efficacemente operata solo distinguendo le singole società dai patrimoni delle persone fisiche destinatarie del provvedimento. Per

¹¹ D.lgs. 14/2010, art.8 comma 2 lett. c) previsione che il compenso sia comunque stabilito sulla base di scaglioni commisurati al valore dei beni o dei beni costituiti in azienda, quale risultante dalla relazione di stima redatta dall'amministratore giudiziario, ovvero al reddito prodotto dai beni.

¹² Si veda il citato provvedimento del 15 febbraio 2016 reso dalla VI Sez.GIP del Tribunale, dott.ssa Livia De Gennaro.

ognuna delle predette masse, andrà, infatti effettuata una verifica dei crediti e per ognuna di esse si deve tenere una separata contabilità. Solo in tal modo si potrà calcolare e, conseguentemente, attribuire il compenso così liquidato su ogni singola massa, società o persona fisica. Il tutto a prescindere dal dato nominale dei propositi. Ci si potrebbe trovare, infatti, davanti a casi non infrequenti di un unico proposto cui fanno capo numerose società che, tuttavia, per la presenza di compagini sociali diverse, devono essere trattate secondo i principi generali della legge, rispettando i limiti dell'autonomia patrimoniale. In conclusione, per applicare il principio della distinzione, avremo tante masse quante saranno le persone fisiche (per i beni personali) e le società sottoposte a sequestro.

5. La prevalenza della gestione più onerosa di cui all'art. 3 comma 6 del Dpr 177/2015

Una delle questioni più rilevanti riguarda la corretta individuazione dei valori sui quali applicare le aliquote di legge con riferimento alla limitazione rapportata alla gestione prevalente per onerosità, in presenza di beni rientranti in più di una tra le diverse categorie dell'art.3 comma 1 del decreto: aziendali, immobili, mobili, frutti¹³.

5.1 Onerosità della gestione

Appare dirimente comprendere cosa si intenda per *onerosità della gestione*, atteso che è questo il parametro sulla base del quale si deve regolare la quantificazione dei compensi nei casi in esame. In base al dizionario enciclopedico Treccani oneroso è ciò che costituisce un peso, un obbligo gravoso. Gestione più onerosa, pertanto, non è - sempre o necessariamente - quella di valore maggiore ma quella che comporta obblighi e oneri più gravosi.

Va da se che possiamo trovarci alle prese con patrimoni misti comprendenti immobili aziendali che - come illustrato più avanti - potranno rientrare tanto nella categoria dei beni aziendali (art.3 co.1 lett. a) che in quella degli immobili (art.3 co. 1 lett. c)¹⁴. In tal caso si applicheranno le aliquote più elevate previste per la gestione più onerosa, che, naturalmente, è quella aziendale.

¹³Paragrafo sviluppato con la collaborazione del dott. Mauro Sodano, commercialista in Napoli e coadiutore in amministrazioni giudiziarie.

¹⁴Dpr 177/15 Art. 3 (Criteri per la determinazione del compenso) comma 1: 1. Salvo quanto previsto dal comma 3, i compensi degli amministratori giudiziari sono liquidati sulla base dei seguenti criteri:a) per i beni costituiti in azienda, quando sono oggetto di diretta gestione da parte dell'amministratore giudiziario, i compensi devono consistere in una percentuale, calcolata sul valore del complesso aziendale, non superiore alle seguenti misure:1) dal 12% al 14%; quando il valore non superi 16.227,08 euro;2) dal 10% al 12% sulle somme eccedenti 16.227,08 euro fino a 24.340,62 euro;3) dal 8,50% al 9,50% sulle somme eccedenti 24.340,62 euro fino a 40.567,68 euro;4) dal 7% all'8% sulle somme eccedenti 40.567,68 euro fino a 81.135,38 euro;5) dal 5,50% al 6,50% sulle somme eccedenti 81.135,38 euro fino a 405.676,89 euro;6) dal 4% al 5% sulle somme eccedenti 405.676,89 euro fino a 811.353,79 euro;7) dallo 0,90% all'1,80% sulle somme eccedenti 811.353,79 euro fino a 2.434.061,37 euro;8) dallo 0,45% allo 0,90% sulle somme che superano 2.434.061,37 euro.b) per i beni costituiti in azienda, quando sono concessi in godimento a terzi, i compensi devono consistere in una percentuale, calcolata sul valore del complesso aziendale, non superiore alle seguenti misure:1) dal 4,8% al 5,6%; quando il valore non superi 16.227,08 euro;2) dal 4% al 4,80% sulle somme eccedenti 16.227,08 euro fino a 24.340,62 euro;3) dal 3,4% al 3,8% sulle somme eccedenti 24.340,62 euro fino a 40.567,68 euro; 4) dal 2,8% al 3,2% sulle somme eccedenti 40.567,68 euro fino a 81.135,38 euro;5) dal 2,2% al 2,6% sulle somme eccedenti 81.135,38 euro fino a 405.676,89 euro;6) dall'1,6% al 2% sulle somme eccedenti 405.676,89 euro fino a 811.353,79 euro;7) dallo 0,3% allo 0,72% sulle somme eccedenti 811.353,79 euro fino a 2.434.061,37 euro;8) dallo 0,2% allo 0,36% sulle somme che superano 2.434.061,37 euro.c) per i beni immobili, i compensi devono consistere in una percentuale, calcolata sul valore dei beni, non superiore alle seguenti misure:1) dal 6% al 7% quando il valore non superi 16.227,08 euro;2) dal 5% al 6% sulle somme eccedenti 16.227,08 euro fino a 24.340,62 euro;3) dal 4,25% al 4,75% sulle somme eccedenti 24.340,62 euro fino a 40.567,68 euro;4) dal 3,5% al 4% sulle somme eccedenti 40.567,68 euro fino a 81.135,38 euro;5) dal 2,75% al 3,25% sulle somme eccedenti 81.135,38 euro fino a 405.676,89 euro;6) dal 2% al 2,5% sulle somme eccedenti 405.676,89 euro fino a 811.353,79 euro;7) dallo 0,45% allo 0,90% sulle somme eccedenti 811.353,79 euro fino a 2.434.061,37 euro;8) dallo 0,22% allo 0,45% sulle somme che superano 2.434.061,37 euro.d) per i frutti che si ritraggono dai beni di cui alle lettere a), b) e c) e per i beni diversi da quelli di cui alle predette lettere, i compensi devono consistere in una percentuale calcolata sul valore, non superiore alle seguenti misure:1) dal 3,6% al 4,2% quando il valore non superi 16.227,08 euro;2) dal 3% al 3,6% sulle somme eccedenti 16.227,08 euro fino a 24.340,62 euro;3) dal 2,5% al 2,8% sulle somme eccedenti 24.340,62 euro fino a 40.567,68 euro;4) dal 2,1% al 2,4% sulle somme eccedenti 40.567,68 euro fino a

5.2 L'art.3 co. 6 del Dpr 177/15. Beni rientranti in diverse categorie

Tanto preliminarmente chiarito, proviamo a comprendere come debba operare la limitazione de quo in presenza di patrimoni misti. L'art. 3 comma 6 del decreto in commento prevede che *nel caso in cui sono oggetto di sequestro patrimoni che comprendono beni rientranti in almeno due delle categorie indicate alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, si applica il criterio della prevalenza della gestione più onerosa. Il compenso per tale gestione, individuato a norma dei commi 1 e 2, è maggiorato di una percentuale non superiore al 25 per cento per ogni altra tipologia di gestione ed in relazione alla complessità della stessa.*

Le interpretazioni operate finora da dottrina e giurisprudenza sulla modalità applicativa del precetto regolamentare non hanno colto nel segno, nella misura in cui, in presenza di patrimoni misti (composti da beni aziendali, beni immobili e beni mobili), si sono limitate a individuare la categoria caratterizzata dal maggior valore, invece che dalla maggiore onerosità, come sopra definita. Per poi calcolare il compenso solo sulla categoria di beni di maggior valore applicando alle altre categorie le maggiorazioni previste. In tal guisa si finisce, tuttavia, con applicare la tariffa in modo restrittivo, illogico e non coerente con il dettato normativo, come emerge chiaramente da argomentazioni di ordine giuridico, logico e sistematico.

5.3 La prevalenza della gestione più onerosa dello stesso bene

La *prevalenza della gestione più onerosa* quale metro di individuazione del valore dei beni sui quali applicare le aliquote non deve essere intesa con riguardo alle “*categorie*” di beni, aziendali, immobili, mobili e frutti. La norma in commento nel primo capoverso del comma 6 si riferisce a *beni rientranti in almeno due delle categorie* per natura ovvero perché, nel corso della procedura, possono cambiare l'appartenenza all'una o all'altra categoria.

Immobili

Questi beni possono rientrare nella categoria dei beni aziendali se di proprietà di un'impresa in sequestro, ovvero nella categoria beni immobili in quanto tali e sottoposti a specifica esecuzione della misura ablativa, con annotazione nei pubblici registri. In tal caso trova applicazione la norma in commento, nel senso che il compenso va liquidato con riferimento alla gestione più onerosa. L'immobile dell'esempio avrà sempre lo stesso intrinseco valore, ma la sua gestione può essere (come spesso accade) più complessa e onerosa perché inserito nel contesto aziendale. Di tal che si applicheranno le aliquote previste per i beni aziendali e, se del caso, la maggiorazione per eventuali attività gestionali sullo stesso bene che dovessero prescindere dal vincolo aziendale (ad esempio la regolarizzazione urbanistica).

Beni aziendali

Può capitare che un'azienda venga dapprima amministrata direttamente e, successivamente, concessa in godimento a terzi, per poi, infine, essere liquidata. Ipotesi che riguarda tre categorie e altrettanti schemi di aliquote: aziende gestite direttamente, aziende locate e frutti. Come nel caso precedente si applicheranno le aliquote previste per i beni aziendali e, se del caso, la maggiorazione per le altre gestioni meno onerose della concessione in godimento a terzi o dei frutti.

Si ritiene che la limitazione della gestione prevalente prevista dalla norma in esame debba riferirsi ai casi in cui lo stesso bene amministrato rientri, per varie ragioni, in più di una delle categorie e solo in tale circostanza occorrerà stabilire quale gestione sia la più onerosa, per poter individuare le aliquote applicabili.

5.4 L'inconferenza della prevalenza di valore

81.135,38 euro;5) dall'1,65% al 2% sulle somme eccedenti 81.135,38 euro fino a 405.676,89 euro;6) dall'1,2% all'1,5% sulle somme eccedenti 405.676,89 euro fino a 811.353,79 euro;7) dallo 0,27% allo 0,54% sulle somme eccedenti 811.353,79 euro fino a 2.434.061,37 euro;8) dallo 0,13% allo 0,27% sulle somme che superano 2.434.061,37 euro.

Appare, pertanto, del tutto inconferente la teoria che potremmo definire della “prevalenza di valore” secondo la quale si dovrebbe compensare la sola amministrazione della categoria di beni di maggior valore tra quelle previste. Si pensi ai patrimoni composti da valori immobili (che peraltro non incontrano il discutibile limite del valore aziendale calcolato al netto dei debiti) e da aziende di valore più basso ma molto più onerose sotto il profilo dell’impegno. Aderendo a questa interpretazione si finirebbe con il riconoscere un compenso molto più basso rispetto all’attività di amministrazione delle aziende in virtù della minor aliquota applicata sulla gestione immobiliare (inferiore del 50%), risultando essere poco efficace la maggiorazione prevista. Una tale ricostruzione si porrebbe, inoltre, in contrasto con la lettera c art. 8 comma 2 del D.lgs. 14/2010 che assegna il diritto al compenso su tutti i beni amministrati e non solo su una parte di essi, con il rischio di creare una sostanziale grave iniquità per l’attività di amministrazione effettivamente svolta.

In conclusione la *prevalenza della gestione più onerosa* quale metro di individuazione del valore dei beni sui quali applicare le aliquote della tariffa deve essere riferita alle limitate ipotesi in cui uno o più beni possono rientrare in più di una delle categorie di cui al comma 1 dell’art.3: beni aziendali, immobili, mobili e frutti. Non *tout court* alla categoria di beni di maggior valore.

5.5 Diritto al compenso su tutte le categorie di beni e relazione governativa al Dpr 177/15

La conferma di quanto sostenuto deriva dalla relazione governativa del decreto, nella quale si fa riferimento *ai risultati delle simulazioni che, al fine di ricomprendere i casi più frequenti, sono state operate alle nove ipotesi, variamente componendo l’attivo (e cioè a seconda che si sia ipotizzata o meno la presenza di cespiti aziendali e/o di canoni o altri utili).*

Nelle simulazioni allegate alla relazione il legislatore ha seguito i seguenti principi.

- a) Viene utilizzata l’aliquota massima per il calcolo dei compensi, motivando la scelta con la semplicità di calcolo, ma ciò è irrilevante per quanto qui in discussione.
- b) Nei casi previsti si presentano patrimoni misti composti da beni aziendali, mobili, immobili, redditi e frutti civili.
- c) Non si riportano valori complessivi dei patrimoni ma divisi e riferiti alle diverse tipologie.

La relazione governativa è in linea con la nostra interpretazione: in nessuna simulazione viene preso in considerazione il parametro del valore prevalente. Il compenso calcolato e indicato negli esempi allegati alla relazione illustrativa, deriva, infatti, dall’applicazione delle aliquote sul valore di ogni categoria singolarmente considerata ¹⁵.

Quanto esemplificato dal legislatore conferma che un bene, per sua natura, può rientrare nelle diverse categorie, previste dall’art. 3 comma 1 lettere a), b), c) e d), durante il periodo di vigenza del sequestro. Conseguentemente la prevalenza va individuata nei casi in cui un bene specifico rientri in più categorie (gestioni) e non nel valore dell’intera categoria dei beni. Tra le ipotesi che fanno scattare il criterio della prevalenza annoveriamo l’immobile aziendale e l’azienda dapprima amministrata direttamente e poi locata a terzi. Come detto, l’immobile aziendale rientrerebbe sia nella categoria aziendale (art. 3 comma 1 lettera a), che nella categoria degli immobili (art. 3 comma 1 lettera c). Lo stesso immobile

¹⁵Esemplificazioni di cui alla relazione governativa (sintesi): 1^ Ipotesi: attivo € 100.000,00 (di cui: € 60.000,00 azienda e € 40.000,00 immobili); passivo € 0; redditi incassati € 0; Compensi indicati in relazione € 8.708,10. L’importo deriva dall’applicazione della tariffa separatamente su:

- valore azienda 60.000 compenso 6.342
 - valore immobili 40.000 2.506

TOTALE 8.708

2^ Ipotesi: attivo € 1.000.000,00 (di cui: 400.000,00 l’azienda; 300.000,00 immobili; e 300.000,00 beni mobili); passivo € 0 redditi incassati € 0; Compensi indicati in relazione € 46.666,80

L’importo deriva dall’applicazione della tariffa separatamente su

- valore azienda 400.000 compenso 28.758
 - valore immobili 300.000 11.129

- valore mobili 300.000 6.779

TOTALE 46.666

potrebbe, inoltre, essere un bene merce successivamente liquidato e, pertanto, produrre frutti (art. 3 comma 1 lettera d). L'azienda dapprima amministrata (art. 3 comma 1 lettera a) e, successivamente, concessa in godimento a terzi (art. 3 comma 1 lettera b), ovvero successivamente liquidata (art. 3 comma 1 lettera d). In tal caso la valutazione del bene (immobile o azienda) verrà rettificata sulla base della prevalenza dell'attività più onerosa con l'eventuale maggiorazione non superiore al 25% per ogni altra tipologia di gestione e in relazione alla complessità della stessa. Nel caso dell'azienda dapprima amministrata e poi concessa in godimento a terzi troverebbe applicazione l'art. 3 co. 6 e il compenso verrebbe liquidato sulla base delle aliquote dell'attività più onerosa (art. 3 comma 1 lettera a) aumentato per l'attività meno onerosa derivante dalla concessione in godimento a terzi (art. 3 comma 1 lettera b). Se il legislatore avesse voluto calcolare il compenso secondo l'avversata teoria della prevalenza di valore, i risultati pubblicati nella relazione sarebbero stati ben diversi

5.6 Conclusioni sul criterio della prevalenza

La nostra ricostruzione fondata sulla prevalenza della gestione più onerosa dello stesso bene è in linea con l'art. 8 del D.lgs. 14/2010, con l'art. 3 co. 6 del Dpr 177/15, con la relazione governativa di accompagnamento e con gli esempi ivi riportati.

La previsione di cui all'art.3 co. 6 in commento non considera, ai fini dell'applicazione delle aliquote, il mero valore patrimoniale. La prevalenza è da valutare esclusivamente nei casi in cui un bene specifico rientri in più categorie (gestionali) e non riferita al valore dell'intera categoria dei beni. Il compenso calcolato e indicato negli esempi allegati alla relazione governativa deriva, infatti, dall'applicazione delle aliquote previste sul valore di ogni categoria presa singolarmente e non su quella prevalente. Nel ricorrente caso di patrimoni misti comprendenti beni immobili, aziende e beni mobili, il compenso dovrà essere calcolato, conformemente alla relazione governativa, applicando le aliquote di cui all'art.3 comma 1 del Dpr 177/15 a ogni singola tipologia di beni, riservando l'applicazione delle maggiorazioni alle sole ipotesi in cui un bene passi da una categoria gestionale all'altra.

Ogni altra prassi che vorrebbe riconoscere rilevanza alla sola categoria di beni di maggior valore, escludendo gli altri, pur con la mitigazione delle maggiorazioni, non appare conforme all'impianto normativo e ai criteri di logica ed equità.

6. Parametri oggettivi per l'aumento e la riduzione del compenso ai sensi all'art. 4

Uno dei punti più controversi riscontrati nell'applicazione del decreto riguarda la norma di riserva contenuta nell'articolo 4 che attraverso aumenti e riduzioni consente di adattare il risultato derivante dall'applicazione degli scaglioni dell'art.3 della tariffa al caso concreto¹⁶.

¹⁶ DPR 177/05. Art. 4 Aumento o riduzione del compenso

1.L'autorità giudiziaria può aumentare o ridurre l'ammontare del compenso liquidato a norma dell'articolo 3 in misura non superiore al 50 per cento, sulla base dei seguenti criteri:

- a) complessità della gestione;
- b) ricorso all'opera di coadiutori;
- c) necessità e frequenza dei controlli esercitati;
- d) qualità dell'opera prestata e dei risultati ottenuti;
- e) sollecitudine con cui sono state condotte le attività di amministrazione, ivi compreso l'adempimento degli obblighi di segnalazione gravanti sugli amministratori;
- f) numero dei beni compresi nel compendio sequestrato.

2. Il compenso liquidato a norma dell'articolo 3 può essere aumentato in misura non superiore al 100 per cento a fronte di amministrazioni estremamente complesse ovvero di eccezionale valore del patrimonio o dei beni costituiti in azienda sequestrati, ovvero di risultati dell'amministrazione particolarmente positivi.

Si tratta di una questione rilevante in quanto, nelle liquidazioni operate da parte della giurisdizione, l'articolo in esame - e la fonte normativa primaria contenuta nell'art. 8 del D.Lgs. n. 14 del 2010 - viene spesso inteso e utilizzato in modo strumentale per operare tagli lineari. Soprattutto nei casi in cui dall'applicazione delle tabelle vengono fuori importi ritenuti - non si capisce bene in base a quale parametro - molto alti in valore assoluto, anche in presenza di compendi amministrati di grandi dimensioni o particolarmente complessi.

Disattendendo la ratio della norma basata su una pluralità di parametri¹⁷ che, in tal modo, vengono valutati solo per variazioni *in peius* : in presenza, infatti, di gestioni tempestive e complesse, di ottimi risultati e compendi con numerosi beni non si opera alcuna maggiorazione. Se, al contrario, dovesse mancare una sola di queste caratteristiche, ecco scattare, quasi in automatico, il taglio lineare. E' evidente che occorre porre rimedio. Vediamo come si potrebbe operare.

6.1 La quantificazione dei criteri di cui all'art.4 co.1

L'art. 4 assegna all'autorità liquidante due possibilità. La prima, disciplinata dal comma 1, riguarda tutti i casi di amministrazioni che possiamo definire normali. La seconda cui fa riferimento il comma 2 , si applica a quelle particolarmente complesse.

Il primo comma dell'art.4 attribuisce, infatti, all'autorità giudiziaria il potere di aumentare o ridurre l'ammontare del compenso liquidato a norma dell'articolo 3 in misura non superiore al 50 per cento, sulla base di specifici criteri: la complessità della gestione; il ricorso all'opera di coadiutori; la necessità e frequenza dei controlli esercitati; la qualità dell'opera prestata e dei risultati ottenuti; la sollecitudine con cui sono state condotte le attività di amministrazione, ivi compreso l'adempimento degli obblighi di segnalazione gravanti sugli amministratori; e, infine, il numero dei beni compresi nel compendio sequestrato.

E' di tutta evidenza che, pur non volendo prevedere alcun automatismo, il legislatore ha introdotto specifici criteri cui ancorare le variazioni, onde evitare valutazioni eccessivamente discrezionali.

Proviamo a quantificare questi criteri, traducendoli, per quanto possibile, in uno strumento operativo funzionale alla più corretta determinazione del compenso, utile sia ai professionisti all'atto di presentazione dell'istanza che all'autorità giudiziaria chiamata alla liquidazione.

Passiamo in rassegna i singoli criteri di cui all'elencazione contenuta nell'art.4 comma 1 per metterli a fattor comune e tradurli in una auspicabilmente oggettiva indicazione operativa espressa in termini di punti percentuali positivi e/o negativi il cui totale deve essere ricompreso nell'intervallo previsto dalla legge, tra meno cinquanta e più cinquanta.

a) La complessità

Questo è il criterio più generico e più difficile da quantificare, in quanto implica un sindacato di carattere qualitativo che non può *uti singuli* essere agganciato a un parametro oggettivo. E' possibile, tuttavia, rapportare la complessità alla dimensione del compendio, potendo ritenere ricorrente il criterio in esame, in presenza di:

- beni aventi diversa natura (mobili, mobili registrati e immobili);
- complessi aziendali con fatturato complessivo superiore a 10 milioni di euro;

¹⁷ Ordinanza resa il 26/11/2018 dal giudice Forziati Tribunale di Napoli nel procedimento ex art.702 bis cpc nr. 16893/17, dove si legge*tuttavia, il suddetto importo deve essere ridotto del 50%, tenuto conto del disposto della lettera d) dell'art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 14/2010, in quanto, da un lato, i due professionisti si sono avvalsi della collaborazione di due coadiutori, dall'altro, come rilevato in precedenza, l'incarico, ad eccezione della fase iniziale, ha comportato la gestione ordinaria del compendio sequestrato e non è stato caratterizzato dalla necessità di risolvere problemi di particolare complessità e criticità o dal compimento di atti di natura straordinaria.*

- un numero di dipendenti superiore a 50;
- durata superiore ai 30 mesi¹⁸.

La presenza di almeno due dei quattro requisiti comporta la valutazione in positivo del criterio; la presenza di uno solo requisito non implica alcuna variazione; l'assenza totale dei quattro requisiti, ossia la mancanza di natura mista del patrimonio con fatturato e dipendenti inferiori al limite, implicano una variazione negativa.

b) Il ricorso all'opera di coadiutori

Questo criterio si è prestato a interpretazioni contrastanti. Nel senso che la presenza di coadiutori è stata invocata per motivare la riduzione dei compensi sul presupposto che essa semplifichi il lavoro degli amministratori. In altre circostanze, più correttamente, è stata considerata indice di complessità derivante dalle esigenze di coordinamento di un numero più elevato di professionisti. Proviamo, tuttavia, a fare nostra la prima evidenziando come la nomina stessa dei coadiutori implichi una valutazione positiva della complessità gestionale di cui al punto precedente. La nomina di questi ultimi si rende, infatti, necessaria nelle amministrazioni particolarmente complesse per natura o per dimensione dell'attività. Di conseguenza se è vero che agevolano il lavoro dell'amministratore, è anche vero che vanno coordinati e gestiti al fine di valorizzare ed efficientare la gestione. Possiamo pertanto ritenere che per l'applicazione dell'art.4 co.1 :

- in assenza di coadiutori non operi nessuna variazione;
- la presenza di un coadiutore giustifichi una riduzione;
- la presenza di un numero di coadiutori superiore a due per ogni amministratore (necessari per situazioni più complesse), generi un incremento .

c) La necessità e la frequenza dei controlli esercitati

Il criterio in esame è duplice. La valutazione della necessità dei controlli ricorre sempre tranne i rarissimi casi di mere custodie di beni improduttivi (si pensi ad esempio a veicoli presso le depositarie giudiziarie ovvero imprese in stato di fallimento o di comprovata inattività). In ogni altro caso vi è sempre la necessità di controlli. Si pensi a beni mobili quali veicoli e natanti in uso ovvero agli strumenti finanziari, quando non depositati presso il Fondo Unico Giustizia. I controlli sono particolarmente frequenti nelle gestioni di immobili, sempre bisognevoli quanto meno di interventi per la manutenzione. Nel caso delle gestioni aziendali di imprese operative, va da se che i controlli sono continuativi e senza interruzione. Possiamo ritenere che in presenza di gestioni aziendali di imprese operative il criterio in oggetto possa ritenersi sempre valido per l'incremento. Se si tratta di gestioni immobiliari, non opera alcuna variazione. La mera custodia di beni improduttivi implica una variazione negativa.

d) La qualità dell'opera prestata e dei risultati ottenuti

Questi due criteri possono considerarsi senza dubbio i più importanti. Quanto alla valutazione della qualità dell'opera, si richiamano le considerazioni svolte in materia di complessità.

¹⁸ Sul punto si richiamano le conclusioni raggiunte dall'Ufficio di coordinamento del Settore Penale Dibattimentale del Tribunale di Napoli nella riunione del 15/9/2016, nel cui punto 2 del verbale, in tema di applicazione delle tariffe di cui al dpr 177/15, si afferma che per tenere conto del fattore tempo, nei casi di durata superiore a trenta mesi (considerata quella massima, a quell'epoca, del procedimento di prevenzione), si deve ricondurre quest'ultima "latu sensu" alla complessità di cui all'art.4 della tariffa.

Una distinzione qualitativa può operarsi tra le amministrazioni più semplici tendenti alla mera custodia (di quei beni indicati esemplificativamente al punto precedente) e quelle più complesse relative a compendi aziendali di imprese operative ovvero a gestioni di una pluralità di beni.

Sui risultati ottenuti è necessario soffermarsi con particolare attenzione. In primo luogo occorre stabilire a quali risultati far riferimento.

A nostro avviso non si può prescindere dai seguenti indicatori.

1. prosieguo attività;
2. mantenimento del presupposto di continuità aziendale riferito al mantenimento del patrimonio netto;
3. mantenimento della forza lavoro in misura almeno pari al 75 % di quella preesistente;
4. mantenimento del fatturato rispetto a quello immediatamente precedente l'inizio del sequestro o (nel caso di subentro) dell'incarico, in una misura superiore al 50 % ovvero inferiore;
5. conseguimento di un risultato economico;
6. ultimazione di commesse e/o lavori in corso;
7. definizione di transazioni e accordi con i terzi.

Se ricorrono almeno quattro parametri (sui sette totali) il criterio in oggetto può ritenersi valido per l'incremento. Fino a tre non scatta alcuna variazione. L'assenza totale dei parametri genera una riduzione.

e) La sollecitudine con cui sono state condotte le attività di amministrazione

La misurazione di questo criterio è di agevole valutazione sulla base delle attività svolte e riepilogate nella relazione finale da parte dell'amministratore giudiziario, oltre che naturalmente della percezione del giudice titolare del procedimento.

La valutazione della sollecitudine non può prescindere da eventuali inadempimenti derivanti da ritardi dell'amministratore giudiziario e fonte di danni per il patrimonio amministrato. In tal caso la variazione sarà senz'altro negativa. Negli altri casi la valutazione sarà positiva a discrezione del liquidante.

f) Il numero dei beni compresi nel compendio sequestrato

La determinazione del numero di beni compresi nel compendio sequestrato è un elemento facilmente individuabile, a partire dai verbali di immissione in possesso e dalle relazioni degli amministratori. E' naturale che ci sono diversi tipi di beni ma non tutti presentano la stessa rilevanza.

Possiamo distinguere tra: strumenti finanziari, beni mobili registrati (veicoli, imbarcazioni, quote sociali) beni immobili e rapportarli tutti agli immobili (intesi come unità immobiliari censite al catasto).

Senza alcuna distinzione tra beni personali e aziendali, in quanto l'esistenza e la gestione del cespite non risente affatto dalla natura giuridica del titolare.

In tal senso possiamo operare il rapporto di equivalenza tra immobili e altri beni, assegnando un parametro di dieci beni mobili registrati e venti strumenti finanziari. In altri termini, un patrimonio composto da due immobili, dieci beni mobili registrati e venti strumenti finanziari (conti correnti, conti titoli, polizze e simili) si compone di 4 beni.

Se la somma dei beni, determinata con le modalità indicate, è superiore a 10 il criterio in oggetto può ritenersi valido per l'incremento.

Se i beni sono un numero compreso tra 2 e 10 non scatta alcuna variazione.

Il patrimonio composto di fino a soli due beni comporta una variazione negativa.

In conclusione possiamo utilizzare la seguente tabella per individuare una percentuale precisa di maggiorazione o di riduzione del compenso, ovvero, quanto meno per effettuare una stima più ragionata nell'applicazione dell'art.4 co.1.

CRITERI ART.4 CO.1 DPR 177/15	A	B	C
Maggiorazioni / Riduzioni	S/N parziale	S/N (totale)	Ripartizione +/- 50%
a) complessità della gestione		S/0/N	10
> patrimonio misto	S/N		
> fatturato superiore a 10 milioni	S/N		
> più di 50 dipendenti	S/N		
> durata oltre 30 mesi	S/N		
b) ricorso ai coadiutori (più di due / senza / un coadiutore)		S/0/N	5
c) frequenza dei controlli esercitati		S/0/N	5
d) qualità dell'opera prestata e dei risultati ottenuti		S/0/N	15
> prosieguo attività	S/N		
> mantenim. continuità aziendale (esistenza patrim.netto)	S/N		
> mantenim. forza lavoro (almeno 75 %)	S/N		
> mantenim. fatturato (almeno 50 %)	S/N		
> conseguimento di un risultato economico positivo	S/N		
> ultimazione commesse e/o lavori in corso	S/N		
> definizione transazioni e accordi con terzi	S/N		
e) sollecitudine nelle attività		S/0/N	5
f) numero beni del compendio sequestrato (>10)		S/0/N	10
> unità immobiliari	..		
> beni mobili registrati (in rapporto di 10 a 1 immobile)	..		
> strumenti finanziari (in rapporto di 20 a 1 immobile)	..		
TOTALE % APPLICABILE			50
LEGENDA			
<i>a) Colonna B : S 2 requisiti; 0 1 requisito; N nessun requisito - Colonna C : S fino a + 10; 0 = 0; N fino a -10</i>			
<i>b) Colonna B : S più di 2 coadiutori ; 0 nessun coad.; N 1 coad. - Colonna C : S fino + 5 ; 0 = 0 ; N fino a - 5</i>			
<i>c) Colonna B : S aziende oper.ve ; 0 per immobili ; N mera custodia - Colonna C : S fino + 5 ; 0 = 0 ; N fino a - 5</i>			
<i>d) Colonna B : S per 4 requisiti ; 0 fino a 3 ; N nessun requisito - Colonna C : S fino + 15 ; 0 = 0 ; N fino a - 15</i>			
<i>e) Colonna B : S sempre solleciti ; N quasi mai solleciti - Colonna C : S fino + 5 ; 0 = 0 ; N fino a - 5</i>			
<i>f) Colonna B : S più di 10 beni ; 0 tra 2 e 10; N meno di 2 - Colonna C : S fino + 10 ; 0 = 0 ; N fino a - 10</i>			

Il risultato finale sarà rappresentato da una percentuale con segno positivo o negativo da applicare al compenso determinato ai sensi dell'articolo 3 della tariffa. Un esempio può servire ad illustrare meglio il metodo proposto. Nel caso prospettato, immaginiamo di aver determinato un compenso ai sensi dell'art. 3 della tariffa pari a 60.000 euro. Dopo aver calcolato la variazione da applicare ai sensi dell'art.4, definita nel + 25 %, possiamo aumentare il compenso fino a 75.000.

Esempio			
Compendio sequestrato composto da			
Compendi aziendali	Fatturato	Dipendenti	Risultato econ.
2 società (100 % quote sociali) oper. e patr.netto in crescita	5 milioni	12	10.000
1 ditta individuale non operativa	0	0	
Nessuna transazione con terzi	Sollecitud.ordinaria	Durata 48 mesi	Un coadiutore
Beni	Equivalenza		
15 immobili (parità)	15		
3 quote sociali (rapporto 1/10)	0,3		
3 autovetture (rapporto 1/10)	0,3		
2 conti titoli (rapporto 1/20)	0,1		
4 polizze assicurative (rapporto 1/20)	0,2		
5 conti correnti (rapporto 1/20)	0,25		
<i>Totale</i>	16,15		
CRITERI ART.4 CO.1 DPR 177/15	A	B	C
Maggiorazioni / Riduzioni	S/N	S/N	Ripartizione
	parziale	(totale)	+/- 50%
a) complessita' della gestione		S	5
> patrimonio misto	S		
> fatturato superiore a 10 milioni	N		
> più di 50 dipendenti	N		
> più di 30 mesi	S		
b) ricorso ai coadiutori (più di due / senza / un coad.)		N	-5
c) frequenza dei controlli esercitati		S	5
d) qualità dell'opera prestata e dei risultati ottenuti		S	10
> prosiegua attività	S		
> mantenim. continuità aziendale (esistenza patrim.netto)	S		
> mantenim. forza lavoro (almeno 75 %)	S		
> mantenim. fatturato (almeno 50 %)	S		
> conseguimento di un risultato economico positivo	S		
> ultimazione commesse e/o lavori in corso	S		
> definizione transazioni e accordi con terzi	N		
e) sollecitudine nelle attività		0	0
f) numero beni del compendio sequestrato (>10)		S	10
> unità immobiliari	15		
> beni mobili registrati (in rapporto di 10 a 1 immobile)	5/10		
> strumenti finanziari (in rapporto di 20 a 1 immobile)	11/20		
TOTALE % APPLICABILE		+	25
LEGENDA			
a) Colonna B : S 2 requisiti; 0 1 requisito; N nessun requisito - Colonna C : S fino a + 10; 0 = 0; N fino a -10			
b) Colonna B : S più di 2 coadiutori ; 0 nessun coad.; N 1 coad. - Colonna C : S fino + 5 ; 0 = 0 ; N fino a - 5			
c) Colonna B : S aziende oper.ve ; 0 per immobili ; N mera custodia - Colonna C : S fino + 5 ; 0 = 0 ; N fino a - 5			
d) Colonna B : S per 4 requisiti ; 0 fino a 3 ; N nessun requisito - Colonna C : S fino + 15 ; 0 = 0 ; N fino a - 15			
e) Colonna B : S sempre solleciti ; N quasi mai solleciti - Colonna C : S fino + 5 ; 0 = 0 ; N fino a - 5			
f) Colonna B : S più di 10 beni ; 0 tra 2 e 10; N meno di 2 - Colonna C : S fino + 10 ; 0 = 0 ; N fino a - 10			

Il compenso determinato in base alle tabelle dell'art.3 andrebbe pertanto aumentato del 25 % in applicazione dei correttivi di cui all'art.4 della tariffa. Si sottolinea come il risultato dell'esempio venga determinato da una valutazione positiva della complessità (+ 5) azzerata da una corrispondente valutazione negativa indotta dalla presenza di un coadiutore (- 5). La frequenza dei controlli, i risultati ottenuti e l'elevato numero di beni determinano, in conclusione, l'incremento.

6.2 La quantificazione dei criteri di cui all'art.4 co.2

Il secondo comma dell'art.4 prevede un'ipotesi alternativa di maggiorazione del compenso liquidato a norma dell'art.3 rispetto a quella del primo comma. In particolare stabilisce la possibilità di un aumento in misura non superiore al 100 per cento a fronte di amministrazioni estremamente complesse ovvero di eccezionale valore del patrimonio o dei beni costituiti in azienda sequestrati, ovvero di risultati dell'amministrazione particolarmente positivi.

A differenza dei criteri di cui al comma 1, da valutare nel loro insieme, quelli in esame sono alternativi, nel senso che è sufficiente la ricorrenza anche di uno solo per dar luogo alla maggiorazione. Se dovessero ricorrere tutti e tre i criteri dell'estrema complessità, del valore eccezionale e dei risultati particolarmente positivi, sarebbe molto difficile non riconoscere la maggiorazione piena del 100 per cento.

a) Estrema complessità

Si può ritenere ricorrente il requisito quando si è in presenza di un compendio particolarmente variegato in ordine a :

- composizione in base alla natura dei beni;
- numero dei beni e/o complessi aziendali che compongono il patrimonio superiore a 50;
- numero delle province in cui sono situati i beni superiore a tre;
- numero dei dipendenti coinvolti superiore a 250;

Se ricorrono almeno due parametri (sui quattro) il criterio in oggetto può ritenersi ricorrente e valido per l'incremento.

b) Eccezionalità del valore

Su questo parametro, per ragioni di coerenza sistematica possiamo fare riferimento al limite massimo degli scaglioni di cui all'art.3 di euro 2.434.000 moltiplicato per venti volte, determinando la ricorrenza del requisito in presenza di patrimoni il cui valore complessivo supera il limite dei 48,680 milioni di euro.

c) Risultati particolarmente positivi

Per verificare la ricorrenza di questo parametro, si possono considerare gli stessi indicatori di cui al comma 1 relativi ai risultati (in quel caso normali) della gestione, in questo caso spostati in alto.

1. miglioramento della continuità aziendale con incremento del patrimonio netto;
2. mantenimento della forza lavoro preesistente ovvero incremento;
3. mantenimento del fatturato precedente ovvero incremento dello stesso;
4. conseguimento di un risultato economico positivo (nelle gestioni aziendali) superiore di almeno il 5 % rispetto all'ultimo bilancio approvato ante sequestro;
5. ultimazione di commesse e/o lavori in corso e avvio di nuove attività;
6. definizione di transazioni e accordi con i terzi con un risparmio di almeno il 40 %.

Se per almeno quattro parametri (sui sei totali) il criterio in esame può ritenersi verificato.

Come per l'esame dei requisiti di cui al primo comma, possiamo utilizzare la seguente tabella per individuare una percentuale precisa di maggiorazione ovvero, quanto meno, per effettuare una stima più ragionata nell'applicazione dell'art.4 co.2.

CRITERI ART.4 CO.2 DPR 177/15	S/N (parziali)	S/N (totale)	Maggiorazione
Maggiorazione			100%
a) Estrema complessità		S/N	40
> composizione in base alla natura dei beni	S/N		
> numero dei beni e/o aziende superiore a 50	S/N		
> numero province in cui sono situati i beni superiore a tre	S/N		
> numero dei dipendenti coinvolti superiore a 250	S/N		
b) Eccezionalità del valore (superiore a 48,680 milioni)		S/N	20
c) Risultati particolarmente positivi		S/N	40
> miglioram.continuità aziendale (incremento del p.netto)	S/N		
> mantenimento/incremento forza lavoro preesistente	S/N		
> mantenimento/incremento fatturato precedente	S/N		
> risultato economico positivo superiore di almeno il 5 %	S/N		
> ultimaz.commesse e/o lavori in corso/avvio di nuove	S/N		
> transaz. accordi con terzi con risparmio di almeno il 40 %	S/N		
TOTALE % APPLICABILE			100
LEGENDA			
<i>a) Colonna B : S almeno 2 requisiti; N fino a 1 – Colonna C : S fino a 40; N=0</i>			
<i>b) Colonna B : S superiore ; N fino al limite - Colonna C : S fino a + 20; N = 0</i>			
<i>c) Colonna B : S per 4 requisiti ; N fino a 3 - Colonna C : S fino + 40 ; N = 0</i>			

6.3 Conclusioni

Si ribadisce il carattere empirico della soluzione proposta, basata sull'incrocio dei criteri previsti dalla norma al fine di poter esprimere una valutazione maggiormente ancorata a indicatori oggettivi e non incorrere nel rischio di giudizi che possano risentire di conclusioni discrezionali, le quali, a loro volta, potrebbero condurre a liquidazioni inique. Argomentando *a contrariis* se il legislatore avesse voluto rimettere ogni valutazione alla piena discrezionalità dell'organo liquidante, non avrebbe fatto alcuno specifico riferimento ai criteri esaminati. Non si può, pertanto, non tener conto della misurazione di questi ultimi, al fine di operare scelte valutative che incidono in modo determinante sulla quantificazione dei compensi dell'amministratore giudiziario.

7. Trattamento delle spese e degli oneri dei coadiutori

In base al principio generale contenuto nell'art.42 del D.lgs. 159/11, le spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni sono sostenute dall'amministratore giudiziario mediante prelevamento dalle somme riscosse a qualunque titolo ovvero sequestrate, confiscate o comunque nella disponibilità del procedimento e solo in via residuale, devono essere anticipate dall'Erario. Ad integrare la disciplina contenuta nell'art. 42 soccorre l'art. 35, comma 9, dello stesso codice antimafia il quale prevede espressamente che *“nel caso di trasferimento fuori della residenza, all'amministratore giudiziario spetta il trattamento previsto dalle disposizioni vigenti per i dirigenti di seconda fascia dello Stato”*. Le medesime disposizioni dettate dal codice antimafia per l'amministratore giudiziario trovano applicazione anche per il coadiutore nominato dall'ANBSC in base all'art. 38, comma 3 secondo il quale *“dopo il decreto di confisca di primo grado, l'amministrazione dei beni è conferita all'Agenzia, la quale può farsi coadiuvare, sotto la propria responsabilità, da tecnici o da altri soggetti qualificati, retribuiti secondo le modalità previste per*

l'amministratore giudiziario". Sul punto il comma 8 dell'art.3 del DPR 177/15 prevede esplicitamente che sono rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate. Per quanto riguarda i criteri per la liquidazione delle spese generali, i costi dei coadiutori dei quali l'amministratore eventualmente si avvale non rilevano ai fini della quantificazione del compenso, perché - si legge nella relazione di accompagnamento - "ricompresi tra le spese delle quali l'amministratore ha diritto al rimborso, sempre che effettivamente sostenute e documentate. In accoglimento del parere reso dal Consiglio di Stato è stato chiarito che i costi dei coadiutori costituiscono spese vive rimborsabili e non spese generali". Inoltre, la relazione precisa che "si prevede il rimborso integrale (e non forfetario) delle spese di viaggio; ciò consente all'autorità giudiziaria di avvalersi delle professionalità estranee all'ambiente in cui opera l'impresa oggetto di sequestro di prevenzione, tutte le volte in cui lo ritiene opportuno"¹⁹.

8. Disciplina degli acconti

Sotto il profilo normativo, la possibilità di concedere acconti sul compenso finale trova la fonte normativa non già nel DPR 177/15 che si occupa delle modalità di calcolo delle tariffe, bensì nel citato art. 42 del D.lgs. 159/2011 che, come noto, disciplina le spese, i compensi e i rimborsi degli amministratori giudiziari²⁰. Al comma 5 il legislatore del codice antimafia ha previsto che il tribunale, in relazione alla durata dell'amministrazione e per gli altri giustificati motivi, concede, su richiesta dell'amministratore giudiziario e sentito il giudice delegato, acconti sul compenso finale. Una previsione che opera il coordinamento delle precedenti disposizioni di cui all'art. 2-octies della legge 31 maggio 1965, n. 575, dell'art. 13 della legge n. 94/2009 e dell'art. 8 del D.lgs. n. 14/2010. I diversi Tribunali, di prassi, hanno sempre riconosciuto la possibilità di concedere acconti sui compensi da determinarsi in funzione delle attività svolte dagli amministratori giudiziari ed il rimborso delle spese periodicamente sostenute. Esigenza particolarmente sentita nei sequestri di rilevanti dimensioni. In ordine alla quantificazione degli acconti, nella legge non vi è alcuna limitazione. Nella prassi, taluni Tribunali ritengono di limitarli nella misura massima del cinquanta per cento rispetto al presumibile compenso finale. Altri, più correttamente, liquidano acconti sul compenso finale in relazione ai parametri prescelti e senza alcuna limitazione percentuale. Una riflessione si impone su questo specifico aspetto nel caso di amministrazioni giudiziarie riguardanti aziende pienamente operative di grande rilevanza da necessitare l'impiego di importanti risorse umane e organizzative da parte dei professionisti incaricati. Si pensi ai casi di società operanti nel settore petrolifero con centinaia di distributori di carburante, alle piattaforme di distribuzione della frutta e del fresco, alle catene di supermercati, ai gruppi edilizi. Ebbene, in tali casi, spesso, gli acconti periodici disposti in favore degli amministratori risentono di una prudenza talvolta eccessiva da parte degli organi liquidanti, a fronte di prestazioni lavorative estremamente impegnative. In tali situazioni, sarebbe equo riconoscere all'amministratore giudiziario un acconto mensile almeno pari alla retribuzione prevista per un dirigente di quel comparto. Anche nei casi di aziende più piccole, nella liquidazione degli acconti, non si dovrebbe mai scendere al di sotto della retribuzione netta media di un dipendente dell'azienda stessa. A meno che, non si voglia considerare il lavoro dell'amministratore giudiziario, meno importante o impegnativo di quello di un impiegato o di un operaio. Senza considerare che, quando le condizioni finanziarie dell'azienda non lo consentono, l'incasso degli acconti posti a carico dell'Erario soggiace a tempi di pagamento che, in taluni Tribunali, possono slittare di diversi anni dal compimento delle attività.

¹⁹Si veda il citato provvedimento del 15 febbraio 2016 reso dalla VI Sez.GIP del Tribunale, dott.ssa Livia De Gennaro.

²⁰ Si veda il citato provvedimento del 15 febbraio 2016 reso dalla VI Sez.GIP del Tribunale, dott.ssa Livia De Gennaro.

9. Sostentimento dei compensi e delle spese

Molto diverse risultano le prassi tribunalizie sulla scelta di porre le spese e i compensi delle amministrazioni giudiziarie a carico della gestione o dell'erario. Anche in tal caso la fonte è l'articolo 42 del D.lgs. 159/11 che, nei primi tre commi prevede che *“le spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni sono sostenute dall'amministratore giudiziario mediante prelevamento dalle somme riscosse a qualunque titolo ovvero sequestrate, confiscate o comunque nella disponibilità del procedimento. Se dalla gestione dei beni sequestrati o confiscati non è ricavabile denaro sufficiente per il pagamento delle spese di cui al comma 1, le stesse sono anticipate dallo Stato, con diritto al recupero nei confronti del titolare del bene in caso di revoca del sequestro o della confisca. Nel caso sia disposta la confisca dei beni, le somme per il pagamento dei compensi spettanti all'amministratore giudiziario, per il rimborso delle spese sostenute per i coadiutori e quelle di cui all'articolo 35, comma 9, sono inserite nel conto della gestione; qualora la confisca non venga disposta, ovvero le disponibilità del predetto conto non siano sufficienti per provvedere al pagamento delle anzidette spese, le somme occorrenti sono anticipate, in tutto o in parte, dallo Stato, senza diritto al recupero. Se il sequestro o la confisca sono revocati, le somme suddette sono poste a carico dello Stato”*.

10. Le incertezze interpretative del Dpr 177/15 risolte sempre *in peius* per gli amministratori

I provvedimenti di liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari resi in sede giurisdizionale in questi primi due anni di vigenza del DPR 177/15 sono stati caratterizzati dalle notevoli incertezze interpretative²¹ del provvedimento. Queste, come noto, riguardano l'individuazione della corretta base di calcolo avuto riguardo al caso di aziende per le quali la legge delega individua il valore dei beni costituenti l'attivo mentre il regolamento fa riferimento al patrimonio netto. La distinzione in masse nei casi in cui vi sono di mezzo aziende che, in base ai principi generali, non possono che costituire masse separate per ogni azienda, a prescindere dal numero di soggetti destinatari del provvedimento ablativo. L'individuazione della gestione più onerosa non riferibile a quella di maggior valore, bensì, come si evince dagli esempi numerici allegati al provvedimento, a quella più complessa²². La durata cui parametrare il compenso, atteso che la tariffa fa esplicito riferimento ai sequestri disposti in base alle misure di prevenzione che, fino alla riforma operata dalla legge 161/2017, era di trenta mesi, mentre le altre tipologie di sequestro penale regolate dalla tariffa in commento hanno durate ben maggiori.

In quasi tutti i provvedimenti di liquidazione finora adottati in base alla nuova tariffa ognuno dei cennati punti controversi è stato interpretato dalla giurisdizione *in peius* per gli amministratori, dando luogo a liquidazioni assolutamente inadatte, incongruenti e contrarie a ogni principio di proporzionalità alla quantità e qualità del lavoro prestato. Basti leggere alcuni passaggi di questi provvedimenti per rendersene immediatamente conto²³.

²¹Domenico Posca, *La disciplina dei compensi dell'amministratore giudiziario dopo l'entrata in vigore del d.P.R. n. 177 del 2015* in Gazzetta Forense n. 01/16 pp.62-75.

²²Domenico Posca, *La prevalenza della gestione più onerosa di cui all'art. 3 comma 6 del Dpr 177_2015 nella liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari*, 2017 in <http://www.inag.it/la-prevalenza-della-gestione-piu-onerosa-di-cui-allart-3-comma-6-del-dpr-1772015-nella-liquidazione-dei-compensi-degli-amministratori-giudiziari/>e in http://www.agn-network.it/images/pdf/I-beni-rientranti-in-diverse-categorie-e-l-art-3-co-6-DPR-177_15-nella-liquidazione-dei-compensi-degli-amministratori-giudiziari-_D-Posca_19-10-2017.pdf.

²³Sul diritto al compenso da rapportare a fatturato e utili si veda GIP Napoli 28.6.2017...*Ed invero deve osservarsi che le due società interessate al provvedimento di sequestro avevano già un notevole fatturato (e da qui i valori aziendali elevati) e, secondo quanto risulta dalla medesima relazione iniziale, hanno una struttura efficiente che non è stata intaccata se non in minima parte. Si deve sottolineare che, ad avviso di questa giudice, il termine "conseguiti", riferito sia agli utili netti che ai ricavi, richiede l'accertamento di un nesso di causalità oggettivo tra gli stessi e le iniziative dell'amministratore.* La legge non prevede alcun accertamento di nesso di causalità.

11. L'art.19-quaterdecies del decreto legge 148/2017, convertito in legge numero 172/2017

11.1. L'iter legislativo dell'equo compenso

La *ratio* della legge sull'equo compenso è tutelare l'avvocato/professionista nei confronti dei c.d. clienti "*forti*" per un giusto compenso. E ciò al fine di evitare squilibri di diritti ed obblighi tra le parti, sanzionando con la nullità qualsiasi patto che preveda un compenso non equo.

Sulla distinzione in masse e onerosità della gestione, stesso giudice...*invero entrambe le società costituiscono un'unica "massa" attribuibile agli imputati per quote ideali, di cui dovrà tenersi conto solo ove, nei giudizi successivi, si opera una distinzione tra gli imputati quanta al giudizio di colpevolezza. Ciò significa che i valori aziendali vanno sommati e solo idealmente attribuiti pro quota a ciascun imputato... Gli amministratori hanno poi chiesto l'applicazione del comma 6 dell'art.3 DPR 177/15 che prevede il caso in cui oggetto di sequestro siano patrimoni che comprendono beni rientranti in almeno due delle categorie indicate alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 (beni costituiti in azienda, beni affidati in godimento a terzi, beni immobili, frutti ricavati dai beni). In tale ipotesi si applica il criterio della prevalenza della gestione più onerosa: il compenso base per tale gestione più onerosa, individuato a norma dei commi 1 e 2, è maggiorato di una percentuale non superiore al 25 per cento per ogni altra tipologia di gestione ed in relazione alla complessità della stessa. Per gestione più onerosa deve intendersi in senso oggettivo quella che ha un valore maggiore e determina un compenso superiore.*

Sulla prevalenza e sulle masse, si veda Misure di Prevenzione Trib.Trapani 23.12.2015...*a norma dell'art. 3.6 Reg. "nel caso in cui sono oggetto di sequestro patrimoni che comprendono beni rientranti in almeno due delle categorie indicate alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, si applica il criterio della prevalenza della gestione più onerosa. Il compenso, per tale gestione, individuato a norma dei commi 1 e 2, è maggiorato di una percentuale non superiore al 25 per cento per ogni altra tipologia di gestione ed in relazione alla complessità della stessa". È subito evidente che la gestione più onerosa è quella di cui al capo a), che ricomprende diverse aziende. Il reg. non prevede un compenso per ciascuna azienda, ma un compenso complessivo sul valore di tutte; la modalità di calcolo comprenderà tutto il periodo dal sequestro alla confisca, anche se nel lasso di tempo finale il bene è stato concesso in affitto. Invero, il periodo di gestione diretta è prevalente e la concorrente gestione diretta delle altre due aziende consente una determinazione in tal senso, pur con gli adeguati correttivi, verso il basso. Non è scritto nel regolamento che i valori delle diverse aziende debbano sommarsi tra loro.*

Sulla prevalenza e sul diritto al compenso sugli utili, si veda Misure di Prevenzione Trib.Milano 10.11.2016...*nella specie, la gestione più onerosa è stata quella dell'azienda sequestrata, esercitata direttamente: da ragguagliare ad un valore del complesso aziendale di euro 771.951 (cfr. la relazione ex art. 36 d. lgs. n. 159/2011), con registrazione di utili netti pari a 18.421 euro in base ai valori medi tra quelli di bilancio al 31.12.2015 e la situazione economica e patrimoniale registrata al 22.7.2016; rilevato che il saldo dei frutti derivanti dalla gestione dei beni immobili e versati sul contocorrente della procedura ammonta, al 22.7.2016, a 3.573,53 euro; ritenuto congruo, alla luce dei parametri sopra richiamati e tenuto conto della diligenza dimostrata nell'attività di gestione, liquidare all' Amministratore Giudiziario, a titolo di compenso finale, le somme che seguono: 1. Euro..... comprensivi della maggiorazione ex art. 3 comma 1 lett. d) dPR n. 177/2015 per la gestione della srl e del relativo compendio aziendale; 2. euro.... a titolo di maggiorazione ex art. 3 comma 6 dPR n. 177/2015 per la gestione di beni ulteriori (l'immobile intestato a....., del valore stimato di 90.000 euro, ed i conti correnti sequestrati, beni tutti che non hanno richiesto un'attività gestoria onerosa).*

Sul valore dell'azienda, si vedano le istruzioni della Sezione Misure di Prevenzione Trib. di S. Maria Capua Vetere del 13.9.2016...*in caso di esercizio dell'impresa diretto da parte degli amministratori, il compenso finale andrà calcolato sui patrimonio netto rettificato quanto alla parte fissa e riconoscendo un ulteriore compenso in percentuale sia sugli utili netti che sull'ammontare dei ricavi lordi conseguiti.*

Sull'attivo netto, si veda III Sezione C. Appello di Napoli del 16.5.2016...*ferma restando l'applicabilità dell'art. 3 comma 1 lettera d) del D.P.R. n. 177/2015, la liquidazione vada effettuata prendendo in considerazione come base di calcolo non il valore dell'attivo patrimoniale, bensì il valore complessivo netto del fondo (attività meno passività)...*

In senso favorevole, si vedano due massime su attivo e durata del Tribunale di Napoli, Ufficio Gip, 15 febbraio 2016 – est. Dott.ssa Livia De Gennaro Sequestro ex art. 20 d.lgs. 159 del 6 settembre 2011 (codice antimafia) – Criteri di liquidazione onorari amministratore giudiziario – Valore dei “beni costituiti in azienda” – Applicazione art. 3 comma 1 lett. a) d.P.R. n. 177/2015 *Nella quantificazione degli onorari spettanti all'amministratore giudiziario, nominato nell'ambito di una procedura di sequestro antimafia, il valore dei “beni costituiti in azienda” di cui all'art. 3 comma 1 lett. a), d.P.R. n. 177/2015, è rappresentato dall'attivo “contabile”, come risultante dall'ultimo bilancio approvato nel corso della procedura e/o dall'ultima situazione contabile patrimoniale disponibile.*

Sequestro ex art. 20 d.lgs. 159 del 6 settembre 2011 (codice antimafia) – Acconto onorari amministratore giudiziario ex art. 42, 5° comma d.lgs. 159 del 6 settembre 2011 (codice antimafia) – Criteri di quantificazione dell'acconto *L'acconto sugli onorari spettanti all'amministratore giudiziario, nominato nell'ambito di una procedura di sequestro antimafia, deve essere quantificato nella quota parte, per il periodo di attività svolta, del corrispettivo totale liquidabile per la ipotizzata durata massima della procedura prospettata dal legislatore delegato (ossia 30 mesi).* Pubblicate su www.ilcaso.it e su Gazzetta Forense.

Il percorso per l'introduzione nel nostro ordinamento dell'equo compenso originariamente previsto solo per gli avvocati, ma esteso poi a tutti i liberi professionisti), è partito ad agosto 2017 in un disegno di legge del Ministro della Giustizia, poi inserito nella legge di bilancio (ma subito stralciato per estraneità della materia), per poi transitare nel collegato fiscale. Infatti, l'art. 19-quaterdecies, comma 1, D.L. n. 148/2017, convertito nella L. 4 dicembre 2017, n. 172, ha inserito nella L. 31 dicembre 2012, n. 247 l'art. 13-bis, norma che disciplina l'equo compenso. Si era ancora in fase di "lettura" del testo della L. n. 172/2017 sull'equo compenso, ed il legislatore, anche per le osservazioni degli altri professionisti, è intervenuto nuovamente con l'art. 1, commi 487- 488 della L. 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018), apportando rilevanti innovazioni tese a rafforzare la garanzia per l'avvocato, nonché per tutti gli altri lavoratori autonomi, al diritto a percepire un compenso equo nei rapporti con i clienti c.d. forti e della P.A.. Il traguardo "definitivo" sulla disciplina dell'equo compenso è arrivato, quindi, con il citato art. 1, commi 487- 488, L. n. 205/2017²⁴.

²⁴Il testo dell'articolo 19-quaterdecies del decreto fiscale che ha introdotto l'equo compenso (Introduzione dell'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247): 1. Dopo l'articolo 13 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 è inserito il seguente.

Art. 13 bis Equo compenso e clausole vessatorie:1. Il compenso degli avvocati iscritti all'albo, nei rapporti professionali regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività (...) in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 è disciplinato dalle disposizioni del presente articolo, con riferimento ai casi in cui le convenzioni sono unilateralmente predisposte dalle predette imprese.2. Ai fini del presente articolo, si considera equo il compenso determinato nelle convenzioni di cui al comma 1, quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della Giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6.3. Le convenzioni di cui al comma 1 si presumono unilateralmente predisposte dalle imprese di cui al medesimo comma salva prova contraria.4. Ai fini del presente articolo si considerano vessatorie le clausole contenute nelle convenzioni di cui al comma 1 che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato.5. In particolare, si considerano vessatorie, salvo che siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione, le clausole che consistono:a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali al contratto;c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve eseguire a titolo gratuito; d) nell'anticipazione delle spese della controversia a carico dell'avvocato;e) nella previsione di clausole che impongono all'avvocato la rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;g) nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte;h) nella previsione che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti, o comunque non ancora definiti o fatturati; i) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti soltanto in caso di sottoscrizione del contratto;6. Le clausole di cui al comma 5, lettere a) e c) si considerano vessatorie anche qualora siano state oggetto di trattativa e approvazione 7. Non costituiscono prova della specifica trattativa ed approvazione di cui al comma 5, le dichiarazioni contenute nelle convenzioni che attestano genericamente l'avvenuto svolgimento delle trattative senza specifica indicazione delle modalità con le quali le medesime sono state svolte.8. Le clausole considerate vessatorie ai sensi dei commi 4,5 e 6 sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto. La nullità opera soltanto a vantaggio dell'avvocato. 9. L'azione diretta alla dichiarazione della nullità di una o più clausole delle convenzioni di cui al comma 1 è proposta, a pena decadenza, entro ventiquattro mesi dalla data di sottoscrizione delle convenzioni medesime.10. Il giudice, accertate la non equità del compenso e la vessatorietà di una clausola a norma dei commi 4, 5 e 6 del presente articolo, dichiara la nullità della clausola e determina il compenso dell'avvocato tenendo conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della Giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6.11. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del codice civile. 2. Le disposizioni di cui all'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n.247, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, anche alle prestazioni rese dai professionisti di cui all'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, anche iscritti agli ordini e collegi, i cui parametri ai fini di cui al comma 10 del predetto articolo 13 bis sono definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legge 24 gennaio 2012, n 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012,n.27. 3. La pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in

11.2. Cos'è l'equo compenso

Il nuovo art. 13-*bis* inserito nella L. n. 247/2012 dall'art. 19-*quaterdecies*, comma 1, del D.L. n. 148/2017, conv. in L. n. 172/2017, considera equo il compenso determinato nelle convenzioni con i clienti c.d. forti, quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione, e conforme ai parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'art. 13, comma 6.

Importante sottolineare il rafforzamento introdotto con il riferimento ai parametri per quantificare un compenso equo. L'equo compenso deve essere, quindi, “*conforme*” ai parametri, mentre in precedenza era sufficiente che se ne “*tenesse conto*”. In pratica, secondo qualche commentatore, si torna ai “*vecchi*” minimi tariffari, peraltro, recentemente, considerati legittimi anche per la normativa comunitaria, come confermato dalla sentenza n. 427 del 23 novembre 2017 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Essendo la legge sull'equo compenso applicabile ai compensi dei liberi professionisti, e facendo riferimento la legge (art. 13-*bis*, comma 2) ai parametri forensi, per il compenso equo dell'avvocato non ci sono problemi in quanto i parametri forensi (l'ultimo è il dm n. 55/2014) consentono di stabilire se il compenso pattuito sia conforme o meno ai parametri forensi. Nel caso invece di altri professionisti, l'equo compenso sarà valutato in rapporto alle tabelle ministeriali dei parametri utilizzati in sede giudiziale ai sensi del DM 140/2012. Per quelli per i quali non sono previsti parametri occorre attendere gli emanandi decreti ministeriali come prevede espressamente il comma 2 del D.L. n. 148/2017.

11.3 Ambito operatività della disciplina dell'equo compenso

La disciplina sull'equo compenso originariamente prevista solo per gli avvocati, è stata estesa a tutti i liberi professionisti (anzi a tutti gli altri lavoratori autonomi). Infatti il comma 2 D.L. n. 148/2017 conv. in L. n. 172/2017, statuisce che “*le disposizioni di cui all'articolo 13-bis della legge 31.12.2012 n. 247 si applicano, in quanto compatibili, anche alle prestazioni rese dai professionisti di cui all'art. 1 della legge 22 maggio 2017 n. 81, anche iscritti agli ordini e collegi, i cui parametri, ai fini di cui al comma 10 del predetto articolo, sono definiti da decreti ministeriali adottati ai sensi dell'art. 9 del d.l. 24.1.2012 n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 24.3.2012 n. 27*”.

Per l'applicazione della disciplina in questione è necessaria l'iscrizione del professionista all'albo professionale (il primo comma dell'art. 13 bis recita “*Il compenso degli avvocati iscritti all'albo*”). Ne consegue che l'avvocato (o altro professionista) non iscritto all'albo che svolge ad esempio, attività stragiudiziale (ammissibile anche senza iscrizione all'albo), non beneficia della tutela dell'equo compenso.

11.3.1 I clienti c.d. forti

La disciplina sull'equo compenso si applica nei rapporti professionali regolati da convenzioni unilateralmente predisposte dai c.d. clienti forti, aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, dell'attività professionale in favore di essi. Clienti forti sono le imprese bancarie, assicuratrici, le imprese non rientranti nelle categorie delle micro imprese o delle piccole o medie imprese.

La disciplina si applica anche alla Pubblica Amministrazione, ma in “*forma attenuata*”, prevedendo la norma che la P.A. “*garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo l'entrata in vigore della presente legge*”.

Sono fuori dall'ambito di operatività della disciplina dell'equo compenso, stante l'espressa previsione dell'art. 4-*bis* introdotto dall'art. 1, comma 488, della L. 27 dicembre 2017 n. 205, gli agenti della riscossione. Tale norma statuisce, infatti, che le disposizioni sull'equo compenso non si applicano agli

esecuzione di incarichi conferiti dopo l'entrata in vigore della presente legge.4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

agenti della riscossione, che garantiscono, comunque, al momento del conferimento dell'incarico professionale, la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera, tenendo conto, in ogni caso, dell'eventuale ripetitività delle prestazioni richieste.

La legge sull'equo compenso non si applica ai rapporti professionista/cittadino "normale", ossia allorché il cliente è persona fisica e consumatore che chieda al professionista di tutelare i propri diritti.

11.3.2 La forza del cliente

Per i liberi professionisti il problema riguarda i rapporti assunti in regime di "convenzione" "forfettario" con grandi soggetti economici. La garanzia dell'esclusività e l'asimmetria della forza contrattuale delle patti possono ridurre la capacità negoziale del professionista inducendo i professionisti ad accettare forti ridimensionamenti dei compensi. A questo proposito è stata di recente avanzata una lettura dell'art. 3 della legge sul lavoro autonomo, e del rinvio ivi contenuto alla figura dell'abuso di posizione dominante (art. 9 L.192/1998)²⁵. Quanto alla P.A., i rapporti con essa del professionista rappresenta, probabilmente, il principale settore di criticità, che ha stimolato l'intervento legislativo puntuale per arginare le ricadute dell'abolizione delle tariffe. Dapprima con il d.lgs. 223/2006 (c.d. "decreta Bersani"), poi con l'art. 9 del d.l. 1/2012 (c.d. "cresci Italia"), abbiamo assistito a un sistematico ridimensionamento dei compensi professionali riconosciuti dalla P.A.. Una pratica sfociata sempre più spesso in richieste di prestazioni professionali, anche estremamente qualificate, da svolgere a fronte di corrispettivi bassissimi, se non, addirittura, a titolo gratuito. Lavorare per la P.A. diventa, sempre più spesso, una nuova forma di sfruttamento, specie in professioni in cui l'amministrazione pubblica, anche a livello locale, rappresenta un committente privilegiato, se non l'unico. Quando si versa all'interno di opere soggette a procedure d'appalto, ad esempio, il problema è costituito dalle offerte al ribasso per aggiudicarsi l'appalto che intervengono decurtando i costi per servizi professionali. Parametri che rappresentano soltanto una base d'asta, soggetta a significativi ridimensionamenti, mentre non sono contemplati metodo equivalenti per le prestazioni degli altri professionisti che saranno coinvolti nelle procedure conseguenti all'aggiudicazione della gara (notai, avvocati, commercialisti).

Attraverso l'equo compenso si individuano parametri vincolanti, al di sotto dei quali le P.A. non possono affidare incarichi. Questa è la rivendicazione maggiormente sentita e condivisa dalla platea dei professionisti, e costituisce un elemento imprescindibile di ogni intervento in materia.

²⁵ Legge 18 giugno 1998, n. 192 (art. 9 - Abuso di dipendenza economica) Disciplina della subfornitura nelle attività produttive. 9. Abuso di dipendenza economica.1. È vietato l'abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice. Si considera dipendenza economica la situazione in cui una impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti.2. L'abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto.3. Il patto attraverso il quale si realizzi l'abuso di dipendenza economica è nullo. Il giudice ordinario competente conosce delle azioni in materia di abuso di dipendenza economica, comprese quelle inibitorie e per il risarcimento dei danni (*).3-bis. Ferma restando l'eventuale applicazione dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può, qualora ravvisi che un abuso di dipendenza economica abbia rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato, anche su segnalazione di terzi ed a seguito dell'attivazione dei propri poteri di indagine ed esperimento dell'istruttoria, procedere alle diffide e sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nei confronti dell'impresa o delle imprese che abbiano commesso detto abuso.

In caso di violazione diffusa e reiterata della disciplina di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (+), posta in essere ai danni delle imprese, con particolare riferimento a quelle piccole e medie, l'abuso si configura a prescindere dall'accertamento della dipendenza economica. (**).

(*) Comma così sostituito dall'art. 11, L. 5 marzo 2001, n. 57.

(**) Comma aggiunto dall'art. 11, L. 5 marzo 2001, n. 57 e modificato dall'art. 10, L.11 novembre 2011, n. 180 - "Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese".

(+) Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Occorre evidenziare che la tutela dell'equo compenso si applica anche ai contratti in essere, ad eccezione di quelli sottoscritti con la P.A., atteso il preciso disposto del D.L.148/2017, conv. in L.172/2017, in cui si precisa espressamente che la disciplina dell'equo compenso si applica “ *agli incarichi conferiti dopo l'entrata in vigore della presente legge*”.

11.3.3 La “forza” del committente Tribunale

Una *species* particolare degli incarichi professionali conferiti dalla P.A. è senz'altro rappresentata da quelli attribuiti dall'autorità giudiziaria a ingegneri, architetti, avvocati, commercialisti, quali consulenze tecniche, curatele fallimentari, deleghe per le vendite esecutive, difese legali, atti notarili, amministrazioni giudiziarie. Possiamo affermare che questa tipologia di incarichi professionali è la più importante in termini quantitativi e coinvolge migliaia di professionisti. In questi contesti la forza contrattuale del Tribunale deriva dalla regola - non scritta - in base alla quale i professionisti non possono scegliere gli incarichi da accettare e quelli da declinare, pena l'esclusione dagli elenchi dai quali i giudici attingono e, salvo casi sporadici, è assolutamente inopportuno contestare le liquidazioni dei compensi. Chi lo fa, normalmente, corre il rischio di essere escluso dagli elenchi, stante la penuria di lavoro che caratterizza determinati distretti giudiziari e l'affollamento di taluni albi professionali. In questo senso il Tribunale è senza dubbio un “*cliente forte*” al pari delle grandi imprese. Un compenso equo deve essere non solo proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione, ma deve essere conforme ai parametri previsti dal Dpr 177/15 in primis e mai inferiore a quelli di cui al D.M. 140/12.

I professionisti, d'altronde, accettano talvolta retribuzioni professionali ben al di sotto di queste ultime, nella speranza di garantirsi la continuità lavorativa.

11.4. La tutela giurisdizionale

I giudici penali, negli ultimi tempi chiamati alle prime applicazioni delle tariffe introdotte dal Dpr 177/15, si sono trovati a dover decidere stretti tra l'esigenza di assicurare il rispetto delle previsioni normative con tutti i limiti evidenziati e le pressioni per le continue ispezioni disposte dal Guardasigilli finalizzate al controllo delle liquidazioni operate nei diversi uffici giudiziari dopo i fatti di Palermo²⁶. Circostanze che hanno indotto interpretazioni oltremodo restrittive della nuova tariffa che, per sua natura e per come strutturata, si presta a diverse letture: calcolo sulle singole masse, attivo netto, gestione prevalente e via così. Il risultato finale, nella stragrande maggioranza dei casi, sono compensi così irragionevolmente bassi tali da costringere i professionisti impegnati da anni in questi incarichi a valutare altre opzioni. Studi, attrezzature, collaboratori hanno, infatti, costi elevati che si possono sostenere solo con compensi adeguati.

Liquidazioni irrisorie e, talvolta irragionevoli, innescano impugnative da parte degli stessi amministratori giudiziari che si traducono in contenziosi che rimettono, a loro volta, la valutazione finale al giudice civili cui i professionisti, inevitabilmente, sono costretti a ricorrere per vedere riconosciute le loro ragioni.

11.4.1 L'insindacabilità della motivazione riguardante incrementi e riduzioni dei valori tariffari

Nella pratica si è più volte posto il problema dei limiti della discrezionalità dell'organo giurisdizionale chiamato ad applicare le tariffe. Si legge, infatti, in numerose liquidazioni, di valutazioni estremamente positive circa l'operato degli amministratori, tenendo conto dei risultati ottenuti, in punto di preservazione del valore economico del compendio in sequestro e del miglioramento nella gestione dello stesso. A queste, tuttavia, seguono valutazioni di merito circa la complessità dell'opera prestata, tese ad affermare l'assenza di particolari complessità gestionali, atteso che, *una volta superata la fase iniziale, caratterizzata dalle difficoltà insite nella necessaria opera di individuazione e inventariazione*

²⁶ Si veda Domenico Posca, 2018 https://www.huffingtonpost.it/domenico-posca/il-ministro-orlando-ha-battuto-gli-amministratori-giudiziari-cui-prodest_a_23329604/

dell'intero compendio dei beni in sequestro, gli amministratori si sono occupati dalla gestione ordinaria delle aziende e in particolare del loro patrimonio²⁷. Al pari di considerazioni attinenti l'assenza - o presunta tale - di difficoltà gestionali allorché l'attività degli amministratori non abbia implicato la soluzione di questioni di particolare difficoltà, cui si può aggiungere, infine, come la protrazione dell'opera professionale lungo l'arco di diversi anni abbia favorito il consolidamento di specifica esperienza nella gestione e ridotto, di conseguenza, il coefficiente di difficoltà dell'attività effettuata²⁸. I cennati rilievi, seppur non sempre del tutto condivisibili - in presenza di risultati oggettivamente positivi della gestione da parte degli amministratori giudiziari - possono, ad avviso di chi scrive, incidere sulla individuazione e sulla gradazione delle percentuali previste dall'art.4 della tariffa (variazione del 50 %) soltanto verso l'alto, certamente non verso il basso con conseguente decurtazione degli importi. Nella pratica, tuttavia, valutazioni di questo tipo che pure incidono in modo particolarmente significativo sulla liquidazione del compenso, non possono trovare alcuna tutela di legittimità, nel senso che ogni doglianza si ferma innanzi al giudice di seconde cure: Corte d'Appello o Giudice civile nei procedimenti sommari ex art.702 bis c.p.c. Sarebbe, pertanto, auspicabile, in questo senso, adottare metodi valutativi maggiormente oggettivi e ancorati a parametri misurabili, prima di operare incrementi e - più spesso - riduzioni a norma dell'art.4 della tariffa²⁹.

11.4.2 La competenza

Per le impugnative delle liquidazioni dei compensi operate nell'ambito delle misure di prevenzione l'art.42 comma 7 del Dlgs.159/11 assegna la competenza alla corte d'appello³⁰, chiamata a decidere sul ricorso dell'amministratore giudiziario presentato nel termine dei venti giorni.

Le liquidazioni disposte in relazione alle altre tipologie di amministrazioni giudiziarie soggiacciono alle regole di cui all'art. 15 del d.lgs. 150/11 che sancisce la competenza del Tribunale³¹ con rito sommario di cognizione. Per i provvedimenti emessi da magistrati dell'ufficio del giudice di pace e del pubblico ministero presso il tribunale è, pertanto, competente il presidente del tribunale. Per i provvedimenti emessi da magistrati dell'ufficio del pubblico ministero presso la corte di appello è competente il presidente della corte di appello.

10.4.3 Le prime decisioni dei giudici di appello

²⁷ Ordinanza resa il 26/11/2018 dal giudice Forziati Tribunale di Napoli nel procedimento ex art.702 bis cpc nr. 16893/17.

²⁸ Per tutte Cass. civ. Sez. II, Ord., (ud. 08/02/2018) 06-04-2018, n. 8538.

²⁹ Vedi supra paragrafo

³⁰ Art.42 Dlgs 159/11 co.7. Entro venti giorni dalla comunicazione dell'avviso, l'amministratore giudiziario può proporre ricorso avverso il provvedimento che ha disposto la liquidazione o il rimborso. La corte d'appello decide sul ricorso in camera di consiglio, previa audizione del ricorrente, entro quindici giorni dal deposito del ricorso. Se il provvedimento impugnato è stato emesso dalla corte d'appello, sul ricorso decide la medesima corte in diversa composizione

³¹ Art. 15 Dlgs 150/11 - *Dell'opposizione a decreto di pagamento di spese di giustizia.*

1. Le controversie previste dall'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

2. Il ricorso è proposto al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato. Per i provvedimenti emessi da magistrati dell'ufficio del giudice di pace e del pubblico ministero presso il tribunale è competente il presidente del tribunale. Per i provvedimenti emessi da magistrati dell'ufficio del pubblico ministero presso la corte di appello è competente il presidente della corte di appello.

3. Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente.

4. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5.

5. Il presidente può chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione.

6. L'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile.

Tanto precisato, si ritiene utile passare in rassegna le prime decisioni di merito in ordine all'applicazione della tariffa prevista dal Dpr 177/15. Partiamo dal più recente. Un provvedimento³² emesso dal Tribunale di Napoli che ha accolto il ricorso di un amministratore impegnato in un sequestro preventivo penale ex art.12 sexies d.l.306/92 composto da immobili e aziende che si era visto liquidare il compenso finale da parte del Gip calcolato al minimo, ridotto alla metà "per breve durata" (quattro anni !) e con il coadiutore a suo carico³³.

Il giudice adito ha riformato l'impugnata liquidazione in aderenza alla stretta applicazione delle percentuali previste dalla tariffa, applicando i valori medi, affermando, ovviamente che la durata non è stata breve; ha aumentato il compenso base con quello maturato su utili e ricavi (come prevede l'art. 3 co.4 dpr 177/15) ; ha posto il coadiutore a carico dell'Erario e non dell'amministratore (in linea con l'art. 3 co.8) e ha, infine, condannato il Ministero della giustizia al pagamento delle spese.

Altre recenti decisioni ³⁴ dal 2016 in avanti, sono state assunte applicando, sostanzialmente gli stessi cennati principi.

Vi è da chiedersi, in conclusione, *cui prodest* innescare lunghi e dispendiosi contenziosi per determinare il giusto compenso spettante agli amministratori giudiziari. Il giudice penale titolare del procedimento liquida il meno possibile per non incorrere in alcuna censura ispettiva o erariale. Il giudice civile, cui l'amministratore giudiziario inevitabilmente ricorre, emette una sentenza all'esito di un processo, immune da censure amministrative.

³² Ordinanza Tribunale di Napoli 2 Sezione Civile del 16 maggio 2018 RG 11947/2018, di accoglimento del ricorso presentato dall'amministratore giudiziario

³³ *Ord.cit.* Nel provvedimento di liquidazione il Gip, pur condividendo i criteri di calcolo sulla cui base era stata formulata l'istanza di liquidazione "constatato...che il compendio patrimoniale sequestrato è stato valutato, secondo la corretta applicazione dei criteri fissati nel suindicato decreto in euro 3.879.409,13 (masse societarie, ricavi lordi di bilancio, utili netti da bilancio nonché masse patrimoniali individuali), ha ritenuto che "in applicazione delle aliquote fissate dal DPR all'amministratore spetterebbe un compenso compreso tra il massimo di Euro 174.288,89 e il minimo di € 147.486,64, oltre al compenso su utili e ricavi prodotti delle società che, in tal caso, è pari ad Euro 7.485,62", concludendo, nondimeno, che "all'amministratore può essere liquidato, come compenso finale, quello minimo decurato del 50% ai sensi dell'art. 4 DPR 177/15 dato il breve periodo di durata del sequestro". Per l'effetto, è stata riconosciuta, in favore dell'amministratore, la somma di Euro 77.477,13 e, considerati gli acconti ricevuti pari ad Euro 8.714,87, liquidata a titolo definitivo la somma di Euro 68.762,48, oltre oneri di legge, in cui è stata ricompresa la somma di Euro 14.800,00 in favore del coadiutore, sull'assunto che "il coadiutore è stato nominato su richiesta dell'amministratore".

³⁴ C. Appello Napoli del 16 maggio 2016 (accoglimento ricorso con provvedimento n. 111/2016).

Tribunale di Napoli IV Sez. Civile del 29 dicembre 2017 (accoglimento del ricorso RG 32251/16) nel quale si ragguaglia il compenso alla durata effettiva rapportando gli importi scaturenti dal calcolo ai 30 mesi (di cui alla durata massima prevista dal dlgs 159/11). Nel caso di specie l'importo è stato quasi raddoppiato in virtù della durata effettiva del sequestro pari a 52 mesi. Altro passaggio interessante riguarda il comma 6 dell'art.3 della tariffa in commento, ossia la questione della gestione più onerosa (vedi paragrafo 5 e ss.). Il giudice partenopeo afferma che in caso di immobili sottoposti a sequestro di proprietà di aziende anch'esse sottoposte a sequestro, trovano applicazione le aliquote di cui all'art. 3 co.1 lett.a dedicate alle aziende, in linea con le conclusioni cui siamo pervenuti nel presente lavoro.